CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI TRASPORTO

5.1 QUALIFICA E REGISTRAZIONE DELL'UTENTE	
5.1.1 Procedura sintetica per l'accesso al servizio di trasporto	2
5.2 CONTRATTO DI TRASPORTO	2
5.3 REQUISITI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO	3
5.3.1 Qualifica di Cliente Idoneo	
5.3.3 Ulteriori Requisiti di cui alla Delibera 512/21	
5.3.4 Requisiti per immissione e prelievo	
5.3.5 Garanzie finanziarie	
5.4 PERDITA DEI REQUISITI	7
5.5 RICHIESTE DI ACCESSO	8
5.6 RICHIESTE NON VALIDE	8
5.7 RICHIESTE RIFIUTATE	8
5.8 IL CONFERIMENTO DI CAPACITA' ALL'INIZIO DELL'ANNO TERMICO	8
5.8.1 Oggetto del conferimento	8
5.8.2 Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Consegna	9
5.8.3 Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Riconsegna su RR	10
direttamente allacciati alla rete di trasporto5.8.4 Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Riconsegna su RR	10
interconnessi con reti di distribuzione (City Gate)	11
5.8.5 Le risultanze del conferimento di capacità	13
5.9 CONFERIMENTI DI CAPACITA' AD ANNO TERMICO AVVIATO 1	
5.9.1 Oggetto del conferimento	<u> 1413</u>
5.9.2 Criteri di conferimento di capacità disponibile ad anno termico avviato	. 14
Conferimento di capacità ad anno termico avviato sui Punti di	
Riconsegna interconnessi alle reti di distribuzione	14
Conferimento di capacità ad anno termico avviato sui Punti di Riconsegna direttamente allacciati alla rete	11
Conferimento di capacità ad anno termico avviato sui Punti di	14
Riconsegna termoelettrici	15
Conferimento di capacità per avviamenti di Punti di Riconsegna su R	
direttamente allacciati	
Richiesta di capacità per l'avvio di nuovi Punti di Consegna da	
	16
Richiesta di capacità per Punti di Riconsegna su RR con prelievi concentrati in periodi fuori punta	1716
concential in periodi ruori punta	<u>, , </u>

5.1 QUALIFICA E REGISTRAZIONE DELL'UTENTE

L'accesso al servizio di trasporto sulla rete di metanodotti gestita dal Trasportatore è consentito in maniera imparziale ed a parità di condizioni a tutti i soggetti che, siano essi persone fisiche o giuridiche, soddisfano determinati requisiti, indicati nel presente capitolo.

5.1.1 Procedura sintetica per l'accesso al servizio di trasporto

Si riporta a scopo semplificativo la sequenza di passaggi richiesti all'Utente per l'accesso al servizio di trasporto:

- Stipula del Contratto di trasporto e dei relativi allegati
- Presentazione delle garanzie finanziarie o di rating creditizio
- Invio della richiesta di conferimento di capacità per i Punti non interconnessi alle reti di distribuzione (city gates)
- Approvazione richieste di conferimento da parte del Trasportatore

I dettagli dei requisiti, delle informazioni richieste e delle tempistiche per l'accesso al servizio di trasporto sono descritti nei successivi paragrafi del presente capitolo.

5.2 CONTRATTO DI TRASPORTO

Il Contratto di Trasporto è il contratto attraverso il quale le parti contraenti, cioè il Trasportatore e gli Utenti, definiscono gli elementi specifici del servizio di trasporto richiesto e sottoscrivono esplicita ed integrale accettazione del Codice di Rete e delle tariffe di trasporto in vigore. Il facsimile del Contratto di Trasporto è disponibile sul sito Internet del Trasportatore.

Il Contratto di Trasporto è caratterizzato da una durata annuale, a partire dal 1° ottobre di ogni anno e fino al 30 settembre dell'anno successivo.

Il Contratto di Trasporto dovrà essere sottoscritto dalle Parti prima dell'invio delle richieste di accesso, ed è condizione necessaria per l'accesso al Portale SGI¹ per l'invio delle richieste di accesso e della loro approvazione.

Il Portale SGI è reso disponibile attraverso apposito link dal sito internet del Trasportatore.

¹ Portale SGI: si intende il servizio con interfaccia WEB approntato dal Trasportatore e offerto agli Utenti per la gestione via internet dei processi di conferimento, cessione e trasferimento di capacità di trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore come previsti dal Codice di Rete.



5.3 REQUISITI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO

I soggetti che richiedono l'accesso al servizio di trasporto sono tenuti ad attestare, conformemente a quanto previsto dalla Delibera, tramite la presentazione di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, i requisiti illustrati di seguito.

5.3.1 Qualifica di Cliente Idoneo

L'Utente dovrà possedere i requisiti di cui all'Articolo 22 del Decreto Legislativo 164/00.

5.3.2 Autorizzazione alla vendita

In caso di vendita ai Clienti Finali l'Utente dovrà inoltre possedere i requisiti di cui all'Art. 17 del D.lgs 164/2000

5.3.3 Ulteriori Requisiti di cui alla Delibera 512/21

Ai sensi di quanto previsto dalla Delibera 512/21, comma 4, l'accesso al servizio di trasporto presso un Punto di Consegna ovvero un Punto di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, ove il Titolare dell'Impianto di misura sia diverso dal Trasportatore, è consentito ai soggetti interessati alla stipula del Contratto di Trasporto qualora il Titolare dell'Impianto di misura abbia presentato l'Accordo di Metering sottoscritto con riferimento al Punto medesimo.

5.3.4 Requisiti per immissione e prelievo

Per consentire al Responsabile del bilanciamento la gestione delle posizioni di disequilibrio di ciascun Utente, compresi quelli della rete SGI, l'Utente che intenda accedere al servizio di trasporto offerto dal Trasportatore deve disporre del contratto di trasporto con l'Impresa Maggiore, ed essere, quindi, in possesso dei requisiti per immettere e prelevare gas ai punti della rete dei gasdotti, essendo Utente del Bilanciamento ai sensi delle delibere 45/11arg e 312/2016/R/Gas.

5.3.5 Garanzie finanziarie

Requisito necessario per l'accesso al servizio di trasporto, a garanzia della copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento e dall'erogazione del servizio ai sensi



dell'articolo 14 della delibera 137/02, è costituito dal possesso di uno "rating" creditizio di provata affidabilità, o, in alternativa, la fornitura di adeguate garanzie finanziarie.

La valutazione della solidità finanziaria del richiedente è svolta dal Trasportatore secondo i seguenti criteri:

a) E' considerato soddisfacente, senza necessità delle ulteriori garanzie di cui ai punti successivi, il possesso di un "rating" creditizio, fornito da primari organismi internazionali, con riferimento all'indebitamento di medio-lungo termine, pari ad almeno:

Baa3 se fornito da Moody's Investor Services; oppure BBB- se fornito da Standard & Poor's Corporation BBB- se fornito da Fitch Ratings

Il potenziale Utente è tenuto a fornire apposita attestazione, rilasciata da uno degli organismi sopra citati, comprovante il livello di "Rating" assegnato, nonché a comunicare eventuali variazioni successivamente avvenute.

b) Qualora il criterio di cui al punto a) sia soddisfatto dalla società controllante il soggetto richiedente, quest'ultimo potrà presentare al Trasportatore una lettera di garanzia (lettera di patronage forte o "Parent Company Guarantee") rilasciata dalla controllante a favore del Trasportatore che esprima espressamente l'impegno - attivabile "a prima richiesta" da parte di quest'ultima - a far fronte alle obbligazioni di pagamento nei confronti del Trasportatore in nome e per conto del soggetto richiedente. Il testo della lettera di garanzia viene pubblicato sul sito internet del trasportatore e non potrà in alcun modo essere modificato.

In caso di perdita del "rating" creditizio da parte dell'Utente ovvero da parte della società controllante ovvero nel caso in cui la società controllante perda il controllo (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile) dell'Utente, quest'ultimo è tenuto ad adeguare la garanzia presentata entro e non oltre 7 giorni di calendario, pena l'applicazione delle disposizioni di cui al capitolo 18 del codice di rete

- c) Qualora non siano soddisfatti i criteri di cui ai precedenti punti a) e b), il soggetto richiedente dovrà presentare al Trasportatore:
 - I. a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento (Garanzia A), l'attivazione di una garanzia finanziaria a prima richiesta emessa da istituto bancario italiano o da filiale italiana di banca estera o da società assicurativa italiana o di società assicurativa estera, per un valore pari a un terzo (1/3) dei corrispettivi di capacità dovuti per un'annualità del Contratto, moltiplicato per la capacità conferita;
 - II. a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio (Garanzia B), l'attivazione di una garanzia finanziaria a prima richiesta emessa da istituto bancario italiano o da filiale italiana di banca estera o



da società assicurativa italiana o di società assicurativa estera, per un importo pari a: 30 moltiplicato per la capacità conferita giornaliera moltiplicata per la somma dei corrispettivi unitari variabili e delle componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto a copertura di oneri di carattere generale del sistema gas². Il valore di tale garanzia (Garanzia B) non può essere superiore ad un terzo (1/3) dei corrispettivi di capacità dovuti per un'annualità del Contratto, moltiplicato per la capacità conferita.

d) In tal caso la stipula del Contratto di Trasporto sarà subordinata alla fornitura delle predette garanzie.

Gli istituti fideiubenti dovranno avere i seguenti requisiti:

- iscritto/a all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, nel caso di garanzia emessa da istituto bancario, ovvero all'albo IVASS delle imprese abilitate all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa sul territorio della Repubblica Italiana nel caso di garanzia emessa da società assicurativa;
- 2. in possesso di un "rating" creditizio relativo all'indebitamento di lungo termine, fornito dai primari organismi internazionali
 - Moody's Investor Services:
 - Standard & Poor's Corporation;
 - Fitch Ratings;
 - DBRS

pari ad almeno:

Baa3 se fornito da Moody's Investor Services; oppure BBB- se fornito da Standard & Poor's Corporation; oppure BBB- se fornito da Fitch Ratings; oppure BBB low se fornito da DBRS.

Qualora tale criterio sia soddisfatto dalla società controllante l'istituto bancario ovvero la società assicurativa fideiubente (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile), la garanzia dovrà essere accompagnata da una dichiarazione resa dalla società controllante con cui quest'ultima si impegna: - a comunicare tempestivamente a SGI eventuali variazioni dell'assetto societario dell'istituto bancario ovvero della società assicurativa fideiubente tali da comportare la perdita del controllo ai sensi dell'art. 2362 del Codice Civile; - a garantire l'adempimento dell'obbligazione assunta dalla società controllata qualora l'istituto bancario ovvero la società assicurativa fideiubente, in esito alla richiesta di escussione della fideiussione, risulti inadempiente ovvero nell'ipotesi di cui al precedente alinea:

3. adempiente nel pagamento degli importi eventualmente oggetto di escussione da parte di SGI ai sensi di quanto previsto nel Capitolo 18.

² Corrispettivi unitari variabili e delle Componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto a copertura di oneri di carattere generale del sistema gas come definiti ai sensi del RTTG e delle Tariffe di trasporto approvate da ARERA



In caso di perdita del "rating" creditizio da parte dell'istituto bancario ovvero della società assicurativa fideiubenti ovvero della società controllante il soggetto fideiubente ovvero nel caso in cui la società controllante perda il controllo (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile) del soggetto fideiubente, l'Utente è tenuto ad adeguare la garanzia presentata entro e non oltre 7 giorni di calendario pena l'applicazione delle disposizioni previste al Capitolo 18.

Il testo delle lettere di garanzia finanziaria viene pubblicato sul sito internet del trasportatore e non dovrà in alcun modo essere modificato.

Le garanzie richieste dovranno in ogni caso essere fornite al Trasportatore contestualmente all'invio delle richieste di conferimento, pena la mancata approvazione delle richieste.

Tutte le garanzie prestate avranno validità a far data dal giorno di sottoscrizione del Contratto di Trasporto, o dalla data di avvio del servizio di trasporto successiva alla stipula del contratto, restando efficaci anche se questo sia modificato successivamente alla sua sottoscrizione, e si estingueranno allo scadere del sesto mese successivo alla cessazione degli effetti del Contratto stesso e dovranno essere rilasciate anche ai fini di copertura di eventuali somme che vengano a scadenza relative a Contratti di Trasporto per anni termici differenti.

A seguito di escussione parziale o totale delle garanzie finanziarie l'Utente è tenuto al ripristino entro sette giorni di calendario delle stesse nell'ammontare inizialmente previsto, pena la risoluzione automatica del Contratto di Trasporto ex articolo 1456 del codice civile.

Contestualmente alle richieste di transazioni e incrementi di capacità l'Utente è tenuto ad integrare le garanzie finanziarie calcolate come sopra descritto. Nel caso di riduzione della capacità di trasporto, l'Utente è autorizzato a diminuire le garanzie qualora vengano saldati tutti i corrispettivi generati dal servizio di trasporto dovuti relativi ai periodi precedenti alla riduzione di capacità.

In alternativa alle garanzie finanziarie, l'Utente potrà presentare al Trasportatore dei depositi cauzionali (mediante bonifico bancario su C/C bancario espressamente indicato dal Trasportatore) non fruttiferi degli importi calcolati come sopra descritto e con le medesime tempistiche. Il Trasportatore rilascerà una attestazione dell'avvenuto deposito.

Come ulteriore requisito di accesso, qualora l'Utente risulti già inadempiente rispetto alle proprie obbligazioni di pagamento così come definite alla lettera a) del



sottoparagrafo 18.3.1 del capitolo "Responsabilità delle Parti", il Trasportatore richiederà una garanzia finanziaria, per un valore pari agli importi già venuti in scadenza per i quali l'Utente non abbia provveduto al pagamento e che non siano coperti da fideiussione bancaria.

Qualora la posizione debitoria provvisoria³ dell'Utente nei confronti del Trasportatore, nonostante le garanzie previste sopra, superi il totale delle garanzie prestate, il Trasportatore ha la facoltà di richiedere all'Utente una modifica in aumento della garanzia a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento (Garanzia A) in modo da garantire complessivamente con tutte le garanzie prestate un importo pari all'esposizione provvisoria, maggiorata del 20%. Tale garanzia, se richiesta dal Trasportatore, costituisce requisito per l'accesso e la prosecuzione del servizio di trasporto, al pari degli altri requisiti descritti nel presente paragrafo. In tali casi il Trasportatore notificherà all'Utente la richiesta di garanzia integrativa fornendo evidenza del calcolo dell'esposizione provvisoria generata, l'Utente dovrà fornire la garanzia integrativa entro sette giorni di calendario dalla richiesta pena la risoluzione automatica del Contratto di Trasporto.

Le garanzie finanziarie devono pervenire al Trasportatore dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente esclusivamente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite posta elettronica.

5.4 PERDITA DEI REQUISITI

La perdita di uno o più dei requisiti per l'accesso al sistema di cui al precedente paragrafo 5.3 costituisce causa di risoluzione automatica, ex articolo 1456 codice civile, del Contratto di Trasporto, secondo i termini e le condizioni previste nel sottoparagrafo 18.3.1 b) del capitolo "Responsabilità delle Parti".

La risoluzione dell'Accordo di Metering di cui al Capitolo 10, paragrafo 4, presso un Punto di Consegna ovvero un Punto di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto comporta l'inefficacia parziale del Contratto di Trasporto, con riferimento al medesimo Punto, con decorrenza dalla data di risoluzione dell'Accordo di Metering. In tal caso, il Trasportatore provvederà ad avviare la procedura di chiusura del Punto, ai sensi di quanto previsto dalla RMTG, comma 12.9, secondo i termini e le modalità di cui al Capitolo 6.

⁻ gli importi non fatturati ma maturati in forza del contratto di trasporto, calcolati sulla base delle allocazioni definitive e, ove non ancora disponibili, provvisorie.



³Per il calcolo della posizione debitoria provvisoria dell'Utente vengono considerati:

⁻ gli importi fatturati non ancora pagati scaduti e non scaduti;

5.5 RICHIESTE DI ACCESSO

Ciascun richiedente presenta al Trasportatore entro il 1° agosto di ogni anno la richiesta di accesso per l'Anno Termico successivo; tale richiesta dovrà essere presentata secondo le modalità e le scadenze temporali del processo di conferimento, pubblicate dal Trasportatore sul proprio sito internet ogni anno, come definito al paragrafo 5.8.1 del presente capitolo.

5.6 RICHIESTE NON VALIDE

Le richieste di accesso non saranno ritenute valide da parte del Trasportatore qualora:

- a. siano presentate da un soggetto che non abbia o abbia perso uno dei requisiti per l'accesso di cui al paragrafo 5.3 del presente capitolo alla data di presentazione della richiesta di accesso;
- b. non siano formulate in conformità con quanto previsto nella procedura di conferimento, descritta al presente capitolo.

5.7 RICHIESTE RIFIUTATE

Il Trasportatore potrà rifiutare le richieste di accesso nei casi previsti dall'Articolo 24 comma 2 del Decreto Legislativo.

5.8 IL CONFERIMENTO DI CAPACITA' ALL'INIZIO DELL'ANNO TERMICO

5.8.1 Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità, espressa in kWh⁴/giorno, attribuita all'Utente per il trasporto di Gas Naturale sulla rete gestita dal Trasportatore su base continua e/o interrompibile per l'Anno Termico. Per quanto concerne il conferimento di capacità di trasporto sui Punti di Entrata RN si rimanda al codice di rete dell'Impresa Maggiore; non avviene un conferimento di capacità ai Punti di Consegna/Riconsegna dall'/all'Impresa Maggiore.

La capacità di trasporto viene richiesta dall'Utente e ad esso conferita dal Trasportatore presso:

⁴ Ai sensi della deliberazione 542/2016/R/gas, sino a nuovo provvedimento dell'Autorità, la capacità oggetto del conferimento è espressa in Smc/g.



- Punti di Consegna;
- Punti di Riconsegna su RR;

Il Trasportatore conferisce le capacità di trasporto entro il 31 agosto di ogni anno, con effetto dal 1° ottobre del medesimo anno e per periodi pari ad un Anno Termico.

Per i soli-Punti di Riconsegna che alimentano utenze termoelettrici direttamemte allacciati alla rete di trasporto, per i quali sia stata conferita capacità di durata annuale ai sensi del presente paragrafo, ciascun Utente interessato può richiedere con effetto dal 1° Ottobre Capacità di durata trimestrale⁵, mensile e giornaliera per il mese di ottobre (conferimento mensile);

La modulistica e la tempistica relative al conferimento sono pubblicate sul sito internet del Trasportatore entro il 30 giugno di ogni anno.

Per tutti i Punti di Riconsegna direttamente allacciati alla rete esistenti e non chiusi per i quali, in qualsiasi Giorno-gas-non risulti conferita capacità di trasporto, SGI assegna la titolarità dei prelievi al Fornitore individuato ai sensi della disciplina del Servizio di default trasporto di cui alle delibere 249/2012 e 361/2013 (Fornitore Transitorio) e assegna allo stesso un conferimento di capacità di trasporto pari alla capacità conferita di tipo annuale al precedente soggetto titolare di capacità presso il Punto di Riconsegna. La capacità di trasporto è conferita dalla data in cui sia attivata la fornitura di default fino alla fine dell'Anno Termico.

Laddove un nuovo soggetto intenda subentrare nel conferimento sul Punto di Riconsegna oggetto del servizio di default trasporto, dovrà concordare con il Fornitore Transitorio la cessione della intera capacità conferita allo stesso.

Il Trasportatore provvede a dare corso alla cessione al nuovo Utente della capacità di trasporto nella titolarità del Fornitore Transitorio entro i successivi 5 giorni dalla ricezione della richiesta.

5.8.2 Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Consegna

Come descritto nel capitolo "Descrizione della rete e della sua gestione", ciascuno dei Punti di Consegna risulta dall'aggregazione di più Punti di consegna fisici.

⁵ Ai sensi della deliberazione 319/2023/R/gas, punto 2, la capacità di durata trimestrale per il trimestre ottobre-dicembre presso i Punti di Riconsegna presso Clienti Finali industriali e termoelettrici sarà disponibile per il conferimento di capacità a inizio Anno Termico a decorrere dall'Anno Termico 2024-2025.



Nel caso in cui le richieste pervenute per un Punto di Consegna risultassero complessivamente superiori alla portata disponibile, il Trasportatore procede alla verifica tecnica delle richieste pervenute:

- in caso di esito positivo il Trasportatore provvede alla conferma ed al conferimento dei quantitativi richiesti per ciascun Punto di Consegna;
- in caso di esito negativo il Trasportatore determina un quantitativo massimo di capacità conferibile e procede alla ripartizione di tale capacità disponibile tra i soggetti richiedenti attraverso il criterio pro quota.

Il Trasportatore procede successivamente a confermare i quantitativi richiesti per ciascun Punto di Consegna.

5.8.3 Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Riconsegna su RR direttamente allacciati alla rete di trasporto

Il Trasportatore provvede a pubblicare sul proprio sito Internet:

- a) le capacità di trasporto presso i Punti di Riconsegna su RR per l'Anno Termico in corso:
- b) il Potere Calorifico Superiore effettivo (PCSe)⁶;
- c) le capacità conferite e quelle disponibili sia per il servizio continuo sia per quello interrompibile;
- d) la variazione di capacità di trasporto derivante da interventi previsti sulla rete per manutenzioni o nuove realizzazioni o potenziamenti.

Le informazioni di cui ai punti a), c), d) vengono pubblicate sul sito Internet l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello cui si riferiscono tali capacità. Le informazioni di cui al punto b) sono pubblicate sul sito entro il 30 giugno di ogni anno, assieme alla modulistica e alle tempistiche, di cui al paragrafo 5.8.1.

I Punti di Riconsegna su RR possono essere costituiti da singoli punti fisici di riconsegna o da un aggregato di più punti, come nel caso di impianti di distribuzione interconnessi o di impianti industriali dotati di più punti di alimentazione: per questi viene pubblicata la capacità di trasporto alle condizioni di riferimento del Punto di Riconsegna che ne costituisce l'aggregato.

Le capacità di trasporto alle condizioni di riferimento pubblicate sono determinate dal Trasportatore per ogni Punto di Riconsegna su RR secondo la metodologia riportata nell'Allegato 5A. Tali capacità non sono da intendersi come capacità massime conferibili, ma sono state determinate dal Trasportatore in base ad uno scenario di riferimento che tiene conto delle ipotesi di prelievo degli Utenti della rete, valutate sulla

⁶ Definito come il valore medio dei PCS degli ultimi 12 mesi disponibili al momento della pubblicazione.



base delle informazioni disponibili, e di condizioni di esercizio al contorno di riferimento.

La capacità disponibile presso ogni Punto di Riconsegna su RR è calcolata come differenza tra la capacità di trasporto e quella conferita.

Qualora per un Punto di Riconsegna su RR la somma delle richieste risulti minore o uguale alla capacità di trasporto, il Trasportatore provvede a soddisfare tutte le richieste ricevute conferendo a ciascun Utente la capacità richiesta.

Nel caso in cui le richieste pervenute per un Punto di Riconsegna su RR risultino complessivamente superiori alla capacità di trasporto, il Trasportatore procede alla verifica tecnica delle richieste pervenute:

- in caso di esito positivo il Trasportatore provvede al conferimento della capacità richiesta al Punto di Riconsegna su RR;
- in caso di esito negativo il Trasportatore determina l'eventuale ulteriore quantitativo di capacità conferibile e procede alla ripartizione di tale capacità disponibile tra i soggetti richiedenti attraverso il criterio pro quota.

Il Trasportatore provvede ad inviare all'Utente i risultati del conferimento.

La capacità conferita ai Punti di Riconsegna su RR direttamente allacciati è da intendersi impegnativa per tutto l'Anno Termico e non più rivedibile nel corso dello stesso Anno Termico, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 5.9 ed al capitolo "Transazioni di capacità".

SGI rende disponibile sul proprio sito internet, nell'ambito della pubblicazione delle capacità di trasporto, l'informazione relativa al Codice ATECO associato a ciascun Punto di Riconsegna. Il Codice ATECO viene fornito dal Cliente Finale a SGI attraverso specifica comunicazione.

Per la definizione dei Punti di Riconsegna termoelettrici, SGI adotterà le informazioni risultanti dal Codice ATECO relative a ciascun punto di Riconsegna, come comunicate dal Cliente Finale.

SGI non assume alcuna responsabilità, anche nei confronti di soggetti terzi, in merito alla veridicità, correttezza e completezza di tale informazione.

5.8.4 Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Riconsegna su RR interconnessi con reti di distribuzione (City Gate)

La capacità conferita sui Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione (City Gate) sarà determinata ai sensi della delibera ARERA 147/2019/R/gas e ss.mm.ii. sulla base delle informazioni ricevute dal SII.



In particolare, il Trasportatore comunicherà preliminarmente al gestore del SII, le informazioni tecniche⁷ e le garanzie finanziarie rilasciate da ciascun Utente, le quali saranno poi utilizzate dal gestore del SII per determinare la capacità da attribuire a ciascun Utente del bilanciamento. I valori delle garanzie comunicati al SII saranno al netto dei valori impegnati per capacità già conferite.

Nello specifico, il gestore del SII mette a disposizione di ciascuna impresa di trasporto gli elementi informativi necessari al conferimento di capacità, secondo modalità definite dal Gestore del SII, nell'ambito degli scambi informativi previsti al comma 27.2 del TISG e sulla base delle relazioni di corrispondenza tra Utenti del servizio di Trasporto (anche UdB) e Utenti del servizio di Distribuzione (anche UdD) valide nel mese successivo secondo quanto stabilito dal SII in applicazione dell'allegato A della delibera 155/2019/R/gas e ss.mm.ii. .

La capacità è conferita e aggiornata per un'entità pari, per ciascun city gate, alla somma dei valori di *CTC_{PdR}* dei Punti di Riconsegna della rete di Distribuzione (PdR) cui è associato l'Utente (o UdB).

Il SII comunicherà al trasportatore la Capacità di Trasporto Convenzionale (*CTC*) per ciascun Utente (o UdB).

La *CTC*, rappresenta un valore convenzionale e può differire dalla capacità fisica disponibile sul *City Gate* della rete SGI.

La *CTC* rappresenta dunque la capacità conferita all'Utente e viene utilizzata per il calcolo dei corrispettivi del servizio di trasporto.

Relativamente ai punti di riconsegna della rete di distribuzione (PdR) con conferimento giornaliero (ciascun PdR MM di cui al comma 1.1, lettera q. del TISG e ciascun PdR MY di cui al comma 1.1, lettera r. del TISG) la capacità $CTC_{UdB,k,cg}$, conferita a ciascun UdB, per ciascun giorno k e per ciascun city gate, è determinata in misura pari alla somma dei valori di $CTC_{PdR,k}$, dei PdR serviti dall'UdD cui è associato l'UdB.

Il valore di *CTCUdB,k,cg* è determinato dalle imprese di trasporto sulla base dei dati trasmessi dal Gestore del SII nell'ambito delle comunicazioni di cui all'articolo 28, comma 28.5, del TISG. Tale valore è oggetto di conguaglio sulla base degli aggiornamenti comunicati dal Gestore del SII a seguito delle sessioni di aggiustamento effettuate ai sensi del TISG.

Il Trasportatore rende nota all'Utente la capacità conferita aggiornata sulla base delle informazioni ricevute dal SII.

Resta inteso che il Trasportatore non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati messi a disposizione dal Gestore del SII e non risponde di eventuali effetti o danni nei

⁷ I valori del fattore di conversione *zcg* e di PmaxPdR di cui al comma 3.1, lettera b), della Delibera 147/2019/R/GAS; i valori funzionali alla determinazione delle garanzie necessarie per il conferimento di capacità



_

confronti dell'Utente e/o di soggetti terzi derivanti dall'utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII.

L'Utente è tenuto al rispetto delle obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione del Contratto di trasporto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pagamento dei corrispettivi per il servizio ed eventuali altri corrispettivi, presentazione delle garanzie per l'accesso al servizio, etc.) in relazione alla capacità conferitagli presso il Punto di Ricongegna. Resta inteso che in relazione al servizio di trasporto presso Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, SGI garantisce le prestazioni del servizio di trasporto funzionali al vettoriamento del gas per la fornitura del mercato servito dalle reti di distribuzione nei limiti della capacità del medesimo Punto di Riconsegna di cui all' allegato 5A del presente capitolo, anche se inferiore alla capacità conferita all'Utente presso il medesimo Punto di Riconsegna.

Ai sensi della Delibera 147/2019 l'Impresa di Distribuzione segnala al Trasportatore eventuali necessità di modifica o potenziamento della capacità di trasporto resa disponibile al Punto di Riconsegna interconnesso con la relativa rete di distribuzione.

5.8.5 Le risultanze del conferimento di capacità

Il Trasportatore pubblica sul proprio sito internet, entro il 30 giugno di ogni anno, le tempistiche e le modalità con le quali verranno comunicate le risultanze del conferimento di capacità.

In base ai criteri di cui ai paragrafi precedenti, verrà comunicato a ciascun Utente l'esito del conferimento di capacità.

Il Trasportatore concluderà il processo inviando a ciascun Utente l'esito del conferimento entro il 31 agosto di ogni anno e provvedendo contestualmente alla pubblicazione delle capacità ancora disponibili.

L'Utente potrà inviare una richiesta impegnativa per tali capacità di trasporto entro il 9° giorno lavorativo del mese di settembre.

Il Trasportatore fornisce le informazioni per il conteggio delle garanzie finanziarie necessarie a copertura degli impegni di capacità richiesti.

Entro il 14° giorno lavorativo del mese di settembre il Trasportatore invierà le risultanze del conferimento delle ulteriori capacità richieste con effetto dal 1° ottobre successivo.

Il Trasportatore consente le rettifiche di errori materiali presenti nelle richieste di conferimento di capacità ad inizio Anno Termico che non pregiudichino l'esito delle verifiche tecniche compiute dal Trasportatore per soddisfare le altre richieste di conferimento presentate correttamente nei termini.

Tutte le richieste di rettifica dovranno essere presentate al Trasportatore entro e non oltre il 25 settembre del medesimo anno nel quale viene effettuato il conferimento.



5.9 CONFERIMENTI DI CAPACITA' AD ANNO TERMICO AVVIATO

5.9.1 Oggetto del conferimento

Gli Utenti possono avanzare richieste di capacità di trasporto per l'Anno Termico anche successivamente all'inizio di tale Anno Termico:

- a) qualora vi sia ancora Capacità di Trasporto a condizioni di riferimento disponibile;
- b) qualora vi sia capacità disponibile incrementale;
- c) per l'avvio di nuovi Punti di Riconsegna su RR;
- d) per l'avvio di nuovi Punti di Consegna.

Qualora il Punto di Riconsegna per il quale si richieda il conferimento risulti non aperto, per la riapertura del Punto di Riconsegna, l'Utente dovrà fornire al Trasportatore la richiesta di apertura valvola, da inviare contestualmente alla richiesta di conferimento. Il Trasportatore autorizzerà ed effettuerà la riapertura del Punto di Riconsegna dopo che le condizioni di cui al Paragrafo 6.2.1 verranno soddisfatte compatibilmente coi propri tempi tecnici.

5.9.2 Criteri di conferimento di capacità disponibile ad anno termico avviato

Conferimento di capacità ad anno termico avviato sui Punti di Riconsegna interconnessi alle reti di distribuzione

Il conferimento avviene con le modalità descritte al paragrafo 5.8.4. La capacità è conferita e aggiornata nel corso dell'anno termico per un'entità pari, per ciascun city gate, alla somma dei valori di *CTC_{PdR}* dei Punti di Riconsegna della rete di Distribuzione (PdR) cui è associato l'Utente (o UdB).

Conferimento di capacità ad anno termico avviato sui Punti di Riconsegna direttamente allacciati alla rete

La richiesta di incremento e/o nuovo conferimento di capacità ad Anno Termico avviato deve essere inviata – nelle modalità e con i mezzi indicati dal capitolo "Procedure di coordinamento informativo" – entro l'11° giorno lavorativo dalla pubblicazione delle capacità disponibili per il mese M, pubblicazione che avviene nell'ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello cui si riferiscono tali capacità.



Qualora la richiesta non sia superiore alla capacità disponibile, la stessa verrà soddisfatta.

Qualora la capacità richiesta sia superiore a quella pubblicata come disponibile, il Trasportatore effettua le opportune verifiche tecniche e comunica l'accettazione totale o parziale della richiesta entro il 14° giorno lavorativo dalla pubblicazione delle capacità disponibili.

Nel caso in cui si evidenzi la presenza di più richieste, complessivamente superiori alla capacità disponibile per uno stesso Punto di Riconsegna su RR, la capacità sarà conferita agli Utenti secondo il criterio di conferimento pro quota, ossia proporzionale alle richieste ricevute, limitando automaticamente le capacità a tale valore massimo disponibile.

Nei casi di avviamento e disponibilità della capacità richiesta a seguito di verifiche tecniche, il Trasportatore applica un corrispettivo di capacità ridotto in proporzione ai giorni di effettiva disponibilità della capacità incrementale conferita. In tutti gli altri casi il corrispettivo per la capacità conferita è dovuto per l'intero Anno Termico.

Conferimento di capacità ad anno termico avviato sui Punti di Riconsegna termoelettrici direttamente allacciati alla rete di trasporto

In relazione ai Punti di Riconsegna termoelettrici direttamente allacciati alla rete di trasporto, gli Utenti possono richiedere ad anno termico avviato un conferimento di capacità di tipo annuale per la restante parte dell'Anno Termico e, per i punti che siano già oggetto di conferimento di capacità annuale, un conferimento di capacità di durata:

- Mensile (ciascun mese di calendario all'interno dell'anno termico);
- -__Giornaliero (ciascun Giorno-gas);
- Trimestrale⁸.

Le richieste di capacità di tipo <u>trimestrale e</u> mensile devono pervenire a SGI entro i termini di cui al paragrafo 5.9._1.2. Il Trasportatore effettua le opportune verifiche tecniche e comunica l'accettazione totale o parziale della richiesta entro il 14° giorno lavorativo dalla pubblicazione delle capacità disponibili.

La richiesta di capacità di durata giornaliera, invece, dovrà pervenire a SGI entro le ore 15.00 del Giorno-gas antecedente il Giorno-gas oggetto del conferimento e si intenderà accettata al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) L'Utente che richiede il conferimento di capacità giornaliera, risulti già titolare di capacità sul Punto di Riconsegna;

⁸ A partire dal 1° gennaio 2024 ai sensi dell'articolo 2 della delibera 319/2023/R/Gas.



- b) Le garanzie finanziarie di cui al Paragrafo 5.2.43.5 copra gli obblighi derivanti dal conferimento di capacità giornaliero richiesto;
- c) Vi sia capacità disponibile sul Punto di Riconsegna oggetto del conferimento.

Qualora una qualsiasi delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) non venga rispettata, il conferimento si considererà non accettato.

Nel solo caso in cui la richiesta di conferimento di capacità sia superiore alla capacità disponibile sul Punto di Riconsegna e, contemporaneamente, l'Utente rispetti le condizioni di cui alle lettere a) e b), il Trasportatore accoglierà la richiesta di conferimento per i soli quantitativi di capacità conferibili data la capacità disponibile pubblicata dal Trasportatore sul proprio sito internet.

Per i conferimenti di capacità sui Punti di Riconsegna termoelettrici, valgono le disposizioni di cui al Paragrafo 9.5.5.5.1 del Codice di Rete SGI in merito alle tempistiche per la definizione di una regola di allocazione in caso di richiesta di conferimento di due o più Utenti sul Punto di Riconsegna.

Conferimento di capacità per avviamenti di Punti di Riconsegna su RR direttamente allacciati

L'Utente trasmette richiesta di conferimento di capacità per un Punto di riconsegna di prossima attivazione, a valle della pubblicazione dello stesso Punto di riconsegna fra quelli di prossima attivazione, almeno 7 giorni lavorativi prima della data di attivazione richiesta nelle modalità indicate al capitolo "Procedure di coordinamento informativo".

Il Trasportatore conferisce la capacità di trasporto richiesta secondo quanto previsto dal capitolo "Realizzazione e gestione dei Punti di consegna e Riconsegna" e con le modalità indicate al capitolo "Procedure di coordinamento informativo".

Nel caso in cui la richiesta di avviamento pervenga da un nuovo Utente, tale richiesta deve essere accompagnata dalla documentazione di cui al presente capitolo.

Anche durante il periodo di avviamento troveranno applicazione i corrispettivi di scostamento così come previsti al paragrafo 9.6.

Richiesta di capacità per l'avvio di nuovi Punti di Consegna da Produzione Locale o nuove produzioni

L'Utente trasmette la richiesta e la data dell'avviamento, e fornisce le informazioni circa la capacità giornaliera incrementale, a valle della pubblicazione del Punto di Consegna da Produzione locale (o nuove produzioni) da avviare fra i Punti di prossima attivazione, almeno 7 giorni lavorativi precedenti alla data di avviamento richiesta nelle modalità indicate al capitolo "Procedure di coordinamento informativo".



Richiesta di capacità per Punti di Riconsegna su RR con prelievi concentrati in periodi fuori punta

Per i Punti di Riconsegna su RR con prelievi concentrati in periodi fuori punta, ovvero con prelievi giornalieri nei periodi di punta sempre inferiori al 10% della capacità conferita⁹, l'Utente presenta al Trasportatore una richiesta di conferimento di capacità nei tempi e con le modalità previste dai paragrafi 5.58 (per conferimenti di capacità all'inizio dell'Anno Termico) e 5.9.1.2 (per conferimenti di capacità ad Anno Termico avviato).

⁹ Per le definizioni di periodo fuori punta e di periodo di punta si veda il Glossario.



REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI PUNTI DI CONSEGNA E RICONSEGNA

6.1 RICHIESTA DI REALIZZAZIONE DI NUOVI PUNTI DI CONSEGNA/RICONSEGNA E PER IL	
POTENZIAMENTO DI PUNTI ESISTENTI	2
6.1.1 Premessa	2
6.1.2 Richiesta di nuovo punto di consegna/riconsegna o potenziamento	3
6.1.3 Localizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna	3
6.1.4 Valutazione progettuale tecnico-economica	3
6.1.5 Comunicazione di ammissibilità e offerta	4
6.1.6 La realizzazione del punto di consegna/riconsegna	5
6.1.7 Realizzazione della cabina di regolazione e misura	6
6.2 CONDIZIONI PER GLI AVVIAMENTI E LA CHIUSURA DEI PUNTI DI RICONSEGNA SU RR 6.2.1 Avviamento dei nuovi punti di riconsegna	7
	/
6.2.2 Chiusura dei punti di riconsegna6.2.2 Chiusura dei punti di riconsegna6.2.2.1 Richiesta dell'Utente	2
	<u>13</u> 12
6.3 ODORIZZAZIONE DEI PUNTI DI RICONSEGNA DELLA RETE DI TRASPORTO	13 12
6.3.1 Tempi e modalità di acquisizione delle informazioni	1413
6.4 CONDIZIONI PER L'AVVIAMENTO E LA CHIUSURA DI PUNTI DI CONSEGNA DA PRODUZI	
GAS NATURALE E DA PRODUZIONI DI BIOMETANO	<u> 15</u> 14
6.4.1 Avviamento di Punti di Consegna da produzioni di gas naturale e da	
produzioni di biometano	<u>1514</u>
6.4.2 Chiusura dei Punti di Consegna da produzioni di gas naturale e da	
produzioni di biometano	<u> 1648</u>



6.1 RICHIESTA DI REALIZZAZIONE DI NUOVI PUNTI DI CONSEGNA/RICONSEGNA E PER IL POTENZIAMENTO DI PUNTI ESISTENTI

6.1.1 Premessa

L'articolo 8 comma 2 del Decreto Legislativo 164/2000 stabilisce che "le imprese che svolgono attività di trasporto e dispacciamento sono tenute ad allacciare alla propria rete gli utenti ove il sistema di cui dispongono abbia idonea capacità, e purché le opere necessarie all'allacciamento siano tecnicamente ed economicamente realizzabili".

Nel presente capitolo sono definiti i termini e condizioni che regolano la richiesta e la realizzazione di nuovi Punti di Consegna/Riconsegna, o il potenziamento dei Punti di Consegna/Riconsegna esistenti.

Di seguito sono riportate le fasi generali del processo, mentre si rimanda agli Allegati 6A e 6B per le procedure specifiche per la realizzazione di nuovi Punti di Riconsegna o di Consegna.

Il Trasportatore pubblica sul proprio sito internet:

- a) le specifiche di qualità per il gas (metano e biometano) da immettere in rete:
- b) i criteri per la valutazione di ammissibilità di una richiesta di connessione;
- c) i criteri per la localizzazione del punto di consegna alla rete;
- d) la procedura per l'esame della richiesta di connessione;
- e) i criteri per lo svolgimento di lavori da parte del richiedente la connessione;
- f) gli standard tecnici relativi alla realizzazione dell'impianto di connessione alla rete.

Le fasi del processo possono essere descritte come:

- 1. Richiesta;
- 2. Localizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna;
- 3. Valutazione progettuale tecnico-economica;
- 4. Comunicazione di ammissibilità e l'offerta:
- 5. Realizzazione



6.1.2 Richiesta di nuovo punto di consegna/riconsegna o potenziamento

Per la realizzazione di un nuovo Punto di Consegna/Riconsegna, il soggetto che richiede l'allacciamento (il "Richiedente") deve trasmettere una richiesta al Trasportatore, con la quale il soggetto richiedente dovrà fornire, a seconda della tipologia di impianto, gli elementi minimi indicati negli allegati 6A e 6B.

Con riferimento ai soli Punti di Riconsegna, il Richiedente trasmette anche l'eventuale attestazione della volontà di realizzare e gestire l'Impianto di misura.

6.1.3 Localizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna

Dopo aver ricevuto la richiesta, di cui agli Allegati 6A e 6B, il Trasportatore provvede alla localizzazione del punto di connessione alla rete esistente.

Successivamente il Trasportatore e il richiedente dovranno concordare l'ubicazione del Punto di Consegna/Riconsegna, sottoscrivendo il relativo verbale.

Ove non fosse possibile contattare il soggetto richiedente o identificare il Punto di Consegna/Riconsegna nei tre mesi successivi alla richiesta, la stessa verrà considerata decaduta e l'eventuale cauzione verrà escussa.

6.1.4 Valutazione progettuale tecnico-economica

Sulla base degli elementi ricevuti dal richiedente, del punto di connessione alla rete esistente e del Punto di Consegna/Riconsegna concordato il Trasportatore provvede ad elaborare lo studio di fattibilità e il progetto preliminare e ad effettuare la stima sia dell'investimento necessario alla sua realizzazione che dei tempi necessari al suo completamento. La realizzazione dello studio di fattibilità prevede il versamento, da parte del Richiedente, di una cauzione a garanzia della manifestazione di interesse. Tale cauzione è differenziata a seconda che si tratti di richieste di realizzazione di punti di consegna di cui al paragrafo 6B.2 o di punti di riconsegna di cui al paragrafo 6A.3.

Le metodologie adottate sono riportate negli allegati 6A e 6B.



6.1.5 Comunicazione di ammissibilità e offerta

Il Trasportatore comunica al Richiedente l'esito dello studio di fattibilità e le condizioni di ammissibilità della richiesta o gli eventuali motivi di inammissibilità della stessa.

In caso di ammissibilità della richiesta il Trasportatore, a seconda della tipologia di allacciamento assegna il codice univoco alla pratica e predispone un'offerta di allacciamento, entro i termini di cui agli allegati 6A e 6B.

Con l'accettazione dell'offerta il Richiedente si impegna a presentare al Trasportatore, a copertura degli impegni sottostanti le richieste di realizzazione delle connessioni, una garanzia in una delle seguenti forme:

- garanzia bancaria a prima richiesta a favore del Trasportatore, emessa da un primario istituto di credito italiano o da succursale/filiale italiana di banca estera.
- deposito cauzionale non fruttifero.

Nei casi di potenziamento/realizzazione di allacciamenti di nuovi punti di consegna da produzioni di gas naturale e di biometano, il Trasportatore, a valle della valutazione progettuale tecnico-economica, di cui al paragrafo 6.1.4, determinerà un contributo a carico del soggetto Richiedente sulla base della spesa prevista. Tale contributo deve essere dimensionato in relazione al costo delle opere strettamente necessarie per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete. La metodologia di calcolo del contributo è riportata nell'Allegato 6B. In tali casi, l'importo della garanzia che il Richiedente è tenuto a versare al Trasportatore sarà pari al costo di realizzazione del Punto di consegna, dedotto dell'ammontare del contributo.

L'offerta ha validità di 6 mesi dalla data di emissione e si intende accettata con la restituzione della comunicazione di ammissibilità controfirmata dal Richiedente, ma si intenderà perfezionata solo nel momento in cui, entro il termine di validità sopraindicato:

- 1) pervenga al Trasportatore copia del contratto di allacciamento debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, o da soggetto munito di adeguati poteri;
- sia presentata, contestualmente alla firma del contratto di allacciamento, una delle forme di garanzia richiesta;
- qualora previsto, venga pagato il contributo da parte del soggetto richiedente; il suo mancato pagamento comporterebbe l'automatica risoluzione del contratto.



In mancanza di una delle condizioni di cui sopra, l'offerta si intenderà non accettata e risulterà conseguentemente decaduta.

Accettando l'offerta, il Richiedente si impegna a corrispondere al Trasportatore gli importi di seguito precisati al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) Qualora il soggetto richiedente rinunci con comunicazione scritta al Trasportatore – alla realizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna prima del suo completamento, sarà tenuto a corrispondere al Trasportatore un ammontare pari ai costi, opportunamente documentati, sostenuti fino a tale data, nonché gli oneri relativi agli impegni di spesa già assunti dal Trasportatore, dedotto l'eventuale contributo già versato;
- b) Nel caso in cui entro un anno dalla data in cui è disponibile la capacità di trasporto in corrispondenza del Punto di Consegna/Riconsegna, comunicata dal Trasportatore, non fosse sottoscritto, da parte del Richiedente o di altro soggetto titolato ai sensi della Delibera n°137/02, un contratto per la messa a disposizione di capacità in linea con le indicazioni fornite, gli oneri a carico del richiedente risulteranno pari all'intero costo indicato nell'offerta, dedotto l'eventuale contributo già versato.

La garanzia bancaria o il deposito cauzionale non fruttifero di cui sopra potranno essere escussi dal Trasportatore in caso di mancato pagamento da parte del Richiedente degli oneri a suo carico nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b).

6.1.6 La realizzazione del punto di consegna/riconsegna

Al completamento delle fasi di cui sopra, viene avviata la fase autorizzativa e realizzativa dell'allacciamento.

Una volta che il Punto di Consegna/Riconsegna sarà completato, il Trasportatore provvederà alla relativa comunicazione al cliente e ne pubblicherà gli estremi sul proprio sito Internet, indicando il codice REMI e la data dalla quale il nuovo punto è disponibile per il conferimento di capacità.

La realizzazione dell'allacciamento comporta da parte del Trasportatore la restituzione della cauzione di cui al paragrafo 6.1.4.

Per le richieste di conferimento di capacità sui nuovi Punti di Consegna/Riconsegna, si rimanda a quanto stabilito all'interno del Capitolo 5 "Conferimento di capacità di trasporto".



6.1.7 Realizzazione della cabina di regolazione e misura

La realizzazione della cabina di regolazione e misura è sempre a carico del richiedente nei casi di Punti di Consegna. Con riferimento ai soli Punti di Riconsegna, l'Impianto di misura è a carico del Trasportatore, ad eccezione dei casi in cui la richiesta di allacciamento comprenda l'attestazione di cui al par. 6.1.2; in tali casi, l'Impianto di misura sarà realizzato a cura e carico del Richiedente, unitamente agli impianti di regolazione e filtraggio e alla cabina di regolazione e misura (Impianto REMI) che saranno in ogni caso a carico del richiedente. Le apparecchiature che verranno poste nella cabina stessa ed il relativo schema di installazione dovranno essere preventivamente concordate con il Trasportatore; in accordo alla legislazione vigente e alle regole di buona tecnica.

Il soggetto richiedente può adottare, nell'ambito della realizzazione dell'impianto, (previa accettazione da parte del Trasportatore) norme, procedure e linee guida in grado di assicurare, per i medesimi scopi, livelli equivalenti o superiori di qualità ed affidabilità dei dati di misura.

A seguito dell'accettazione dell'offerta di allacciamento, il Richiedente trasmetterà la documentazione di progetto relativa all'impianto di regolazione e misura al fine di consentire a SGI la verifica della rispondenza degli apparati di misura e del relativo schema di installazione alle disposizioni sopra riportate.

Il richiedente si impegna inoltre a rendere possibile l'accesso alla cabina di misura in maniera indipendente: qualora, a fronte di oggettive motivazioni, ciò non fosse possibile, il soggetto richiedente si impegna sia ad eseguire le necessarie modifiche indicate dal Trasportatore per rendere operabile in maniera autonoma le parti di impianto di propria responsabilità sia a garantire – a mezzo apposita autodichiarazione - la possibilità di accedere in qualsiasi momento ed in sicurezza all'impianto, così da consentire al proprio fornitore l'adempimento degli obblighi assunti verso il Trasportatore ai sensi del presente documento: tale autodichiarazione dovrà contenere una descrizione dettagliata delle modalità con cui viene consentito il citato accesso.

Per consentire la disponibilità giornaliera dei dati di misura, con dettaglio orario, e una migliore precisione ed affidabilità nella loro rilevazione e trasmissione, le nuove stazioni di misura devono essere:

- a) realizzate con apparati di misura automatizzata provvisti di idoneo apparato per la teletrasmissione dei dati con protocollo conforme ai sistemi del Trasportatore (modem per collegamento a rete telefonica fissa (PSTN) o mobile (GSM);
- b) provviste di collegamento telefonico prescelto.



I dati devono, inoltre, essere leggibili ed acquisibili sul posto mediante collegamento con un PC portatile; a tal fine gli apparati di teletrasmissione dovranno essere:

- a) posizionati in area non pericolosa, in accordo con le norme vigenti in materia; dotati di apposito connettore;
- b) alimentati da una fornitura di energia elettrica presente in cabina o, in alternativa, da una fonte fotovoltaica.

Il Trasportatore, in accordo con il Richiedente, potrà definire apposite procedure inerenti le modalità di accesso del proprio personale presso le cabine REMI, nonché l'eventuale esecuzione delle attività di installazione e manutenzione di proprie apparecchiature di acquisizione e trasmissione dati.

6.2 CONDIZIONI PER GLI AVVIAMENTI E LA CHIUSURA DEI PUNTI DI RICONSEGNA SU RR

6.2.1 Avviamento dei nuovi punti di riconsegna

Il Trasportatore autorizzerà ed effettuerà l'avviamento di un nuovo Punto di Riconsegna (intendendosi con ciò l'inizio della riconsegna di gas) dopo che le seguenti condizioni verranno soddisfatte:

- a) conferimento di capacità presso il Punto di Riconsegna interessato ai sensi di un Contratto di Trasporto secondo quanto previsto nel Capitolo 5 del Codice¹:
- b) completamento della realizzazione del nuovo allacciamento e degli impianti dell'Operatore Allacciato;
- c) assenso dell'Utente ad avviare la riconsegna del gas presso il Punto di Riconsegna:
- d) sottoscrizione del verbale di constatazione e verifica da parte del proprietario dell'impianto di misura e del Trasportatore;



¹ Resta inteso che ai sensi della delibera 139/2023/R/Gas per i nuovi allacciamenti, l'Utente pagherà i corrispettivi di trasporto a decorrere dalla data per cui è effettuata la richiesta di conferimento di capacità

- e) possesso delle autorizzazioni e dei permessi delle Autorità competenti (tra cui, a solo titolo esemplificativo: denuncia UTF, approvazione schemi cabina, autorizzazione da parte dei VV.F o dichiarazione sostitutiva);
- f) esito positivo dell'accertamento documentale ove previsto ai sensi della Delibera 40/14 anche in caso di riapertura di Punti di Riconsegna esistenti precedentemente chiusi.
- g) Sottoscrizione dell'accordo di Metering così come previsto al capitolo 10 paragrafo 4 del presente Codice di rete.

Si definisce "periodo di avviamento di un Punto di Riconsegna su RR", per un impianto per la produzione di energia elettrica direttamente connesso al sistema gestito dal Trasportatore, il periodo di 9 mesi successivo alla data di disponibilità della capacità di trasporto a seguito di:

- a. realizzazione di un nuovo Punto di Riconsegna su RR, o
- b. di potenziamento superiore al 10% della capacità esistente, o
- c. di potenziamento inferiore al 10% della capacità esistente, nel caso di rifacimento dell'impianto esistente² tramite la realizzazione di uno o più nuovi cicli combinati; in tale caso, il periodo di avviamento decorre dalla data di collaudo di uno dei nuovi cicli combinati.

6.2.2 Chiusura dei punti di riconsegna

6.2.2.1 Richiesta dell'Utente

Qualora un Utente richieda al Trasportatore tramite richiesta scritta di interrompere il flusso del Gas oggetto della fornitura a un Cliente Finale – attraverso l'operazione di "discatura" – dovrà fornire al Trasportatore la apposita documentazione, presente sul sito internet della Società, a seconda delle casistiche previste, ovvero:

- Tipologia 1: nel caso vi sia accordo tra le parti;
- Tipologia 2: nei casi di cessazione di attività del Cliente Finale;
- Tipologia 3: negli altri casi diversi rispetto a Tipologia 1 e Tipologia 2.



, ,

² Per la definizione di rifacimento di un impianto per la produzione di energia elettrica si veda il Glossario.

Ad esclusione dei casi di cui alla Tipologia 1, la richiesta di discatura potrà contenere, in via preventiva, la richiesta di programmazione di un eventuale secondo intervento di discatura qualora il primo non andasse a buon fine. Tale seconda richiesta decadrà automaticamente nel caso in cui la discatura venga effettuata in occasione del primo intervento programmato ovvero in caso di rinuncia da parte dell'Utente alla richiesta di discatura comunicata nelle forme sotto indicate.

Nei casi di cui alla Tipologia 1, la richiesta deve pervenire a SGI con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi rispetto alla data prevista di chiusura indicata nella richiesta. Una volta verificata la validità della documentazione, SGI comunicherà all'Utente la data dell'intervento cercando di attenersi il più possibile alla richiesta dell'Utente.

Nei casi di cui alla Tipologia 3, l'Utente dovrà attestare, all'atto della richiesta, che la richiesta stessa possa essere avanzata in applicazione del contratto sottoscritto dal Cliente Finale, indicando in particolare se la richiesta è presentata a seguito di avvenuta risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento del Cliente Finale.

Negli altri casi, la richiesta di discatura deve pervenire a SGI almeno 30 giorni prima della data indicata nella richiesta.

Una volta verificata la validità della documentazione e il ricevimento della stessa da parte del Cliente Finale, il Trasportatore provvederà, tramite risposta motivata, entro 3 giorni lavorativi, a comunicare all'Utente i seguenti dati:

- a) la data di ricevimento della richiesta;
- b) la ragione sociale del richiedente:
- c) il nominativo e il recapito della persona incaricata dall'impresa di trasporto per fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;
- d) la data proposta dall'impresa di trasporto per l'effettuazione dell'operazione richiesta dall'Utente;
- e) l'indicazione che la discatura verrà effettuata solo a condizione che la comunicazione di chiusura pervenga al cliente finale con congruo anticipo, non inferiore a 20 giorni solari, rispetto alla data individuata per l'esecuzione dell'intervento, sia nel caso del primo intervento sia nel caso dell'eventuale secondo intervento, al fine di consentirgli di mettere in atto tutte le azioni necessarie a garantire la messa in sicurezza dei propri impianti.



Una volta ricevuta la programmazione dell'intervento da parte del Trasportatore, sarà cura dell'Utente provvedere ad informare il Cliente Finale interessato dall'attività di discatura attraverso comunicazione scritta (Comunicazione di Chiusura).

La Comunicazione di Chiusura dovrà almeno contenere:

- l'indicazione della data per l'effettuazione del primo intervento di discatura del punto di riconsegna e dell'eventuale secondo intervento di discatura nel caso il primo non andasse a buon fine, come programmata e comunicata da SGI all'Utente:
- la specifica avvertenza che l'intervento di discatura sarà comunque effettuato anche senza la presenza dello stesso cliente finale.

La Comunicazione di Chiusura dovrà pervenire al Cliente Finale entro un congruo anticipo tale da consentire allo stesso di mettere in atto tutte le azioni finalizzate a garantire la messa in sicurezza dei propri impianti. Tale anticipo, sia nel caso del primo intervento sia nel caso dell'eventuale secondo intervento, non deve essere inferiore a 20 giorni rispetto alla data individuata per l'esecuzione dell'intervento, ad esclusione dei casi di discatura "con accordo" (Tipologia 1). In tali casi si demanderà all'accordo tra il Cliente Finale e l'Utente come comunicato a SGI.

L'Utente, attraverso dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come da modello pubblicato sul proprio sito internet da SGI, dovrà dare evidenza al Trasportatore che la Comunicazione di Chiusura sia pervenuta al Cliente Finale con l'anticipo di cui sopra e con i contenuti minimi necessari.

In caso di Punto di Riconsegna condiviso, gli Utenti possono delegare un Utente che presenzi all'intervento di discatura tramite un proprio rappresentante. In tali casi, la delega al medesimo Utente deve pervenire da parte di tutti gli Utenti presenti sul punto.

L'Utente, fino all'effettiva chiusura del Punto di Riconsegna, potrà rinunciare alla propria richiesta entro e non oltre le ore 14.00 del giorno lavorativo antecedente a quello dell'intervento di discatura, comunicando la rinuncia attraverso un modulo, disponibile sul sito internet di SGI, in cui manifesti la volontà di annullare l'operazione. SGI applicherà all'Utente un ammontare pari a:

- Euro 2.500 + IVA qualora, nei casi di richiesta di chiusura di cui alle Tipologie
 2 e 3, la comunicazione di rinuncia da parte dell'Utente pervenga entro il 14° giorno successivo alla data di ricezione della richiesta;
- Euro 5.000 + IVA nei casi di rinuncia alla richiesta di chiusura di cui alla Tipologia 1 ovvero qualora, nei casi di richiesta di chiusura di cui alle



Tipologie 2 e 3, la comunicazione di rinuncia pervenga oltre il 14° giorno successivo alla data di ricezione della richiesta ovvero nei casi in cui l'Utente non abbia dato evidenza al Trasportatore che la Comunicazione di Chiusura contenga i contenuti minimi sopra specificati e sia pervenuta al Cliente Finale con il suddetto anticipo

Resta in capo all'Utente l'obbligo al pagamento di un corrispettivo pari al minore tra il corrispettivo di capacità per la capacità conferita presso il Punto di Riconsegna in oggetto fino al termine dell'Anno Termico e la maggiorazione rispetto al corrispettivo di capacità annuale per la capacità conferita presso il medesimo Punto che si determinerebbe applicando alla capacità conferita all'Utente il corrispettivo di capacità mensile per il periodo compreso tra l'inizio dell'Anno Termico e la data di chiusura del Punto. del relativo corrispettivo di capacità per il Punto di Riconsegna su RR in oggetto fino alla fine dell'Anno Termico.

-In caso di rinuncia presentata successivamente al termine di cui sopra, o in sede di intervento tramite dichiarazione sull'apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dal rappresentante dell'Utente, qualora presente in sede di intervento, SGI ha titolo a porre a carico dell'Utente i costi nel frattempo sostenuti in aggiunta all'ammontare di cui sopra.

Resta inteso che la rinuncia comporta il proseguimento nella fornitura del Punto di Riconsegna da parte dell'Utente.

SGI non darà seguito all'attività di discatura nei seguenti casi:

- a) nel caso di un Punto di Riconsegna condiviso per il quale la richiesta di discatura non sia pervenuta da parte di tutti gli Utenti coinvolti;
- b) qualora l'Utente non abbia fornito attestazione a SGI, attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui sopra, di avere trasmesso la Comunicazione di Chiusura al Cliente Finale con il contenuto minimo sopra descritto e che la stessa sia stata ricevuta dal Cliente Finale entro i termini di congruo anticipo sopraindicati;
- c) in caso di tempestiva ed esplicita rinuncia da parte dell'Utente o, in caso di Punti di Riconsegna condivisi, da parte di almeno uno degli Utenti. Qualora l'Utente abbia intenzione di annullare il processo di discatura precedentemente programmato, dovrà inviare ad SGI, entro le ore 14.00 del giorno lavorativo precedente il giorno per il quale è stata programmata l'attività di discatura, un modulo, disponibile sul sito internet di SGI, in cui manifesti la volontà di annullare l'operazione. In caso di rinuncia presentata successivamente a tale termine, o in sede di intervento tramite dichiarazione sull'apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dal rappresentante dell'Utente, qualora presente in sede di intervento, SGI ha



- titolo a porre a carico dell'Utente i costi nel frattempo sostenuti. Resta inteso che la rinuncia comporta il proseguimento nella fornitura del Punto di Riconsegna da parte dell'Utente;
- d) nel caso in cui il Trasportatore fosse nell'impossibilità di eseguire l'operazione di discatura per cause non dipendenti dalla sua volontà (per esempio qualora sia impossibile per il personale SGI accedere all'area in cui è situato il punto di discaggio). Di tali circostanze verrà dato atto nel verbale. In tale caso SGI effettuerà il secondo tentativo di discatura nella data di secondo tentativo indicata nella richiesta di discatura o, nel caso non sia stata indicata nella prima richiesta, in una nuova data concordata con l'Utente previa attestazione da parte di quest'ultimo a SGI dell'avvenuta ricezione da parte del Cliente Finale della comunicazione della nuova data di chiusura nel rispetto del preavviso minimo di 20 giorni.

Laddove anche il secondo tentativo di discatura non andasse a buon fine per cause non imputabili a SGI o all'Utente e – in particolare – per l'impedimento all'accesso opposto dal Cliente Finale, l'Utente potrà richiedere a SGI di eseguire un nuovo intervento di discatura con l'assistenza dell'autorità pubblica previo ottenimento da parte dell'Utente di un ordine o provvedimento dell'autorità giudiziaria e/o, se del caso, amministrativa, che autorizzi l'Utente – e per esso SGI – ad accedere all'impianto del Cliente Finale ed eseguire l'intervento di discatura. Resta inteso che ogni onere, spese o responsabilità inerente all'ottenimento e all'esecuzione del suddetto ordine o provvedimento sarà posta ad esclusivo carico dell'Utente.

Fermo restando quanto precede, SGI si riserva comunque la facoltà di chiedere all'Utente – laddove lo ritenga opportuno – il conferimento di un mandato che la autorizzi ad adire direttamente l'autorità giudiziaria e/o, se del caso, amministrativa per conseguire il suddetto ordine o provvedimento, anche nell'interesse dell'Utente. In tal caso l'Utente sarà tenuto a fornire a SGI, con la massima celerità – e comunque entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta – il relativo mandato ed ogni informazione, assistenza e documentazione necessaria al conseguimento del suddetto ordine o provvedimento.

Fatti salvi gli aspetti tecnici, l'Utente è l'unico responsabile nei confronti del Cliente Finale e di qualunque terzo in relazione all'operazione di chiusura, manlevando il Trasportatore da eventuali richieste risarcitorie formulate, a qualsiasi titolo, da parte del Cliente Finale o di terzi.

Si rimanda alla procedura pubblicata sul sito internet SGI per quanto non disciplinato dal Codice di Rete.



Nel caso di alimentazione della rete da carro bombolaio, l'impresa di trasporto ha inoltre la responsabilità di garantire che l'alimentazione della rete avvenga in condizioni di sicurezza, con particolare riferimento alla pressione di immissione.

6.2.2.2 Chiusura dei punti privi di accordo di metering

Il Trasportatore, anche senza richiesta da parte di alcun Utente, provvederà secondo quanto previsto al capitolo 10 alla chiusura del punto di riconsegna che alimenta un cliente direttamente allacciato alla propria rete nel caso in cui non sia stato sottoscritto o sia stato risolto l'accordo di metering di cui al capitolo 10.4 del presente codice di rete, previo congruo avviso al cliente finale come previsto al paragrafo precedente.

6.3 ODORIZZAZIONE DEI PUNTI DI RICONSEGNA DELLA RETE DI TRASPORTO

In riferimento all'odorizzazione del gas, conformemente a quanto previsto dalla RQTG, come aggiornata dalla Delibera 250/2015/R/gas, e all'articolo 2 della Legge 1083/71, la cui applicazione è stata estesa anche alle imprese di trasporto, per i Punti di Riconsegna interconnessi alla rete di trasporto del Trasportatore, nel caso in cui la riconsegna del gas ai Clienti Finali venga effettuata direttamente dalla rete di trasporto, il Trasportatore ha la responsabilità di garantire che il gas riconsegnato per uso domestico o similare come classificato ai sensi del TISG (riscaldamento, cottura cibi, produzione di acqua calda sanitaria, condizionamento), anche se combinato con usi tecnologici, sia odorizzato secondo quanto previsto dalla legislazione e dalla normativa tecnica vigente ed in condizioni di sicurezza, con particolare riferimento ala pressione di immissione.



6.3.1 Tempi e modalità di acquisizione delle informazioni

Al fine di individuare ai sensi del TISG la categoria d'uso del gas dei punti di riconsegna relativi ai clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, il Trasportatore definisce le seguenti tempistiche e modalità:

- Punti di riconsegna esistenti
 - In occasione dell'inizio di ogni Anno Termico ovvero in occasione della stipula di un nuovo contratto di trasporto ovvero di trasferimento/cessione di capacità, l'Utente è tenuto trasmettere, mediante modulistica apposita, disponibile sul sito internet del Trasportatore ("Destinazione d'uso del gas"), l'elenco dei Clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, serviti sui PdR per i quali risulti titolare di capacità di trasporto, indicandone la destinazione d'uso del gas, individuata in base alle categorie previste dal TISG.
- Punti di riconsegna di prima attivazione e Punti di riconsegna esistenti da riattivare:
 - L'Utente trasmette la comunicazione di Destinazione d'uso del gas contestualmente alla richiesta di apertura valvola, da trasmettere per la richiesta di apertura del Punto di Riconsegna. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione d'uso del gas, la richiesta di apertura del Punto di Riconsegna sarà considerata incompleta.

Il Trasportatore pubblicherà sul proprio sito internet le informazioni circa le destinazioni d'uso del gas ricevute dagli Utenti.

Qualora l'Utente non trasmetta tempestivamente l'aggiornamento del modulo di cui sopra, il Trasportatore considererà come valide le dichiarazioni più recenti già in suo possesso.

Resta inteso che l'Utente è responsabile della puntuale e corretta trasmissione delle suddette informazioni ai sensi della Delibera 250/2015/R/gas e, pertanto, esso risponde degli eventuali danni subiti dai Clienti Finali o da terzi a causa della non corretta, omessa o non tempestiva comunicazione delle informazioni in questione, con esclusione di ogni responsabilità in capo a SGI.



6.4 CONDIZIONI PER L'AVVIAMENTO E LA CHIUSURA DI PUNTI DI CONSEGNA DA PRODUZIONI DI GAS NATURALE E DA PRODUZIONI DI BIOMETANO

6.4.1 Avviamento di Punti di Consegna da produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano

L'avviamento di un nuovo Punto di Consegna da produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano verrà autorizzato e realizzato da SGI purché vengano rispettate le seguenti condizioni contrattuali e tecniche:

- conferimento di capacità presso il Punto interessato ai sensi di un Contratto di Trasporto secondo quanto previsto nel Capitolo 5 del Codice;
- > assenso dell'Utente ad avviare la consegna del gas presso il Punto di Consegna:
- possesso della denuncia UTF, nel caso di stazioni di misura connesse a depositi fiscali diversi da quello SGI;
- sottoscrizione del verbale di verifica di attivazione da parte del proprietario dell'impianto e di SGI, ai sensi di quanto riportato al Capitolo 6.1.7 "Realizzazione della cabina di regolazione e misura";

esito positivo della verifica di conformità del biometano alla specifica di qualità di cui al Capitolo 11 del Codice di Rete effettuata in contraddittorio mediante gli strumenti di campo per i parametri rilevabili in continuo nonché sulla base del relativo certificato rilasciato da laboratorio accreditato per gli altri parametri.

In relazione alla suddetta richiesta, nonché, a tutte le informazioni e comunicazioni funzionali relative alla gestione della stessa, SGI declina ogni responsabilità nei confronti dell'Utente, del Produttore e di soggetti terzi sulla veridicità, correttezza e completezza dei dati comunicati e delle dichiarazioni rilasciate.

Tali condizioni e disposizioni si applicano anche ai fini della riapertura dei Punti di Consegna intervenute in dipendenza di modifiche impiantistiche.

Nei casi di impianti di biometano l'Utente dovrà altresì presentare la seguente documentazione:

autocertificazione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante la compatibilità dell'impianto di biometano al Decreto interministeriale 5 dicembre 2013 in relazione alle matrici utilizzate nonché al processo di produzione e trattamento adottato;



dichiarazione con la quale si impegna a garantire la conformità del biometano prodotto alla Specifica di Qualità di cui al Capitolo 11 del Codice di Rete, con riferimento a composizione e odorizzabilità.

L'Utente dovrà inoltre dichiarare di essere consapevole che il Trasportatore potrà negare l'autorizzazione della consegna, ovvero potrà interrompere l'immissione del biometano anche senza alcun preavviso, qualora verifichi che il biometano da immettere o immesso nella rete non rispetti le specifiche di qualità, i vincoli di pressione o di capacità previsti per i punti di immissione e le altre condizioni tecniche richieste dalla normativa pro tempore vigente.

In tutti i casi di intercettazione delle immissioni di biometano, ai sensi della Delibera 46/2015/R/Gas e ai fini del riavvio delle medesime immissioni sarà necessario l'esito positivo della verifica di conformità del biometano alla specifica di qualità di cui al Capitolo 11 del Codice di Rete effettuata in contraddittorio mediante gli idonei atti a verificare i parametri rilevabili in continuo nonché sulla base del relativo certificato rilasciato da laboratorio accreditato per gli altri parametri.

6.4.2 Chiusura dei Punti di Consegna da produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano

In relazione alla chiusura di Punti di Consegna da produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano, in presenza di Utenti titolari di capacità sul Punto si applicano le stesse disposizioni descritte al paragrafo 6.2.2, con eccezione della tipologia 3 del medesimo paragrafo, estendendo al Produttore quanto previsto per il Cliente finale.



TRANSAZIONI DI CAPACITÀ

7.1 LA CESSIONE DI CAPACITA'	2
7.1.1 Soggetti abilitati	2
7.1.2 Procedura per la cessione di capacità	
7.1.3 Efficacia della cessione	
7.1.4 Regola di allocazione	3
7.1.5 Titolarità della capacità ceduta	
7.2 IL TRASFERIMENTO DI CAPACITA' NEL CORSO DELL'ANNO TERMICO	3
7.2.1 Soggetti abilitati	3
7.2.2 Procedura per il trasferimento di capacità sui punti di riconsegna	
direttamente allacciati alla rete di trasporto	3
7.2.2.1 Efficacia del trasferimento	
7.2.3 Regola di allocazione	5
7.2.4 Titolarità della capacità trasferita	<i>6</i>
7.2.5 Modalità di comunicazione	6



7.1 LA CESSIONE DI CAPACITA'

7.1.1 Soggetti abilitati

La cessione di capacità può avvenire tra Utenti, cioè tra i soggetti in possesso dei requisiti necessari ad accedere al servizio di trasporto gas sulla rete di metanodotti operata dal Trasportatore, così come indicato al capitolo "Conferimento di capacità di trasporto". Sebbene nulla impedisca agli Utenti titolari di capacità impegnata di sottoscrivere accordi di cessione con soggetti richiedenti non abilitati, condizione preliminare perché questi ultimi possano accedere alla rete è costituita dall'ottenimento della qualifica di Utente.

La cessione di capacità può avvenire ai:

- Punti di Consegna da Produzione Locale
- Punti di Riconsegna su RR direttamente allacciati alla rete di Trasporto.

7.1.2 Procedura per la cessione di capacità

La richiesta di cessione di capacità, validata dalle due parti, deve contenere i dati relativi alla transazione e deve essere inviata dagli Utenti interessati al Trasportatore, nelle modalità e con i mezzi indicati dal Capitolo "Procedure di coordinamento informativo".

Salvo i casi di cui al Paragrafo 5.8.1 (cessione di capacità per il servizio di default trasporto), la richiesta di cessione deve essere inviata al Trasportatore entro il 16° giorno lavorativo del mese precedente l'entrata in vigore della cessione.

7.1.3 Efficacia della cessione

La cessione potrà avere corso a partire dal primo giorno del mese successivo alla richiesta ad eccezione delle richieste di cessione per il servizio di default trasporto, per le quali vigono le tempistiche indicate nel Codice di Rete dell'Impresa Maggiore di Trasporto conformemente a quanto previsto dalla Delibera 249/12.



7.1.4 Regola di allocazione

Qualora la cessione di capacità avvenga su un Punto di Riconsegna su RR direttamente allacciato alla rete di Trasporto e tale punto sia condiviso da più Utenti, l'Utente cessionario dovrà fare richiesta al Trasportatore per la modifica della regola di allocazione, nelle modalità e con le tempistiche indicate nel capitolo "Bilanciamento" al sottoparagrafo 9.5.5.

7.1.5 Titolarità della capacità ceduta

La titolarità della capacità ceduta viene trasferita dall'Utente "cedente" all'Utente "cessionario" per tutta la durata della transazione. Pertanto il Trasportatore fatturerà a quest'ultimo i corrispettivi di trasporto oltre ad eventuali corrispettivi di scostamento, così come previsto nel capitolo "Fatturazione e pagamento". Al termine del periodo indicato nella richiesta di cessione, la titolarità della capacità tornerà in capo all'Utente cedente.

7.2 IL TRASFERIMENTO DI CAPACITA' NEL CORSO DELL'ANNO TERMICO

7.2.1 Soggetti abilitati

Come nel caso della cessione di capacità, anche per il trasferimento di capacità ad un Punto di Riconsegna su RR gli Utenti coinvolti devono essere soggetti abilitati ad accedere al servizio di trasporto gas ai sensi dei requisiti di cui al capitolo "Conferimento di capacità di trasporto".

7.2.2 Procedura per il trasferimento di capacità sui punti di riconsegna direttamente allacciati alla rete di trasporto

Il Trasportatore consente nuovi conferimenti o revisioni delle capacità conferite in modo da assicurare la fornitura nei Punti di Riconsegna su RR esistenti ai Clienti Finali trasferiti da un fornitore all'altro.

Il trasferimento di capacità su un Punto di Riconsegna su RR è pertanto strettamente correlato a quello di subentro totale o parziale di un fornitore ad un altro nella fornitura di Gas ad un Cliente Idoneo.

La procedura di trasferimento, in applicazione della delibera 147/2019/R/GAS e ss.mm.ii. può riguardare solo Clienti Finali direttamente allacciati alla Rete Regionale gestita dal Trasportatore (qui di seguito "Clienti Diretti").



La capacità per fornire i Clienti Finali connessi a Imprese di distribuzione (qui di seguito "Clienti Indiretti") viene conferita e aggiornata sulla base delle informazioni ricevute dal Gestore del Sistema Informativo Integrato (SII) in conformità con la delibera 147/2019/R/GAS e ss.mm.ii..

Il trasferimento può essere parziale o totale. É parziale quando il subentro riguarda una quota parziale della fornitura dell'Utente uscente al Punto di Riconsegna su RR; è totale in tutti gli altri casi.

L'Utente subentrante trasmette al Trasportatore la richiesta di trasferimento, contenente le seguenti informazioni:

- la ragione sociale di tutti gli Utenti uscenti coinvolti;
- la capacità che intende farsi trasferire da ciascun Utente uscente;
- il codice del Punto di Riconsegna su RR oggetto del trasferimento;
- la data di inizio del trasferimento;

Per i Punti di Riconsegna termoelettrici può essere oggetto di trasferimento solo capacità di durata annuale.

Per i punti direttamente allacciati, l'Utente dovrà specificare che tipo di prodotto intendono trasferire

L'Utente subentrante è tenuto ad attestare tramite la presentazione di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, l'avvenuto subentro. Qualora il fornitore subentrante presso il Cliente Finale non sia lo stesso Utente richiedente il trasferimento di capacità, quest'ultimo dovrà attestare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio provante il rapporto di fornitura tra Utente richiedente e fornitore del Cliente Finale.

La richiesta dovrà pervenire – nelle modalità e con i mezzi indicati dal Capitolo "Procedure di coordinamento informativo" - al Trasportatore entro il 10° giorno lavorativo del mese precedente il mese di subentro del nuovo Utente.

La richiesta di trasferimento non sarà ritenuta valida dal Trasportatore:

- qualora i dati e la documentazione di cui sopra risultino incompleti e/o non corretti;
- qualora l'Utente non rispetti i tempi, le modalità ed i mezzi per l'invio delle informazioni richieste.

Il Trasportatore comunica alle parti coinvolte la validità della richiesta di trasferimento entro il giorno 12° giorno lavorativo del mese precedente.



Nel caso di richieste di trasferimento irricevibili, il Trasportatore non darà corso al relativo trasferimento di capacità dandone relativa comunicazione agli Utenti interessati entro un (1) giorno lavorativo dalla data di ricevimento, da parte del Trasportatore, della richiesta di trasferimento di capacità.

7.2.2.1 Efficacia del trasferimento

Il trasferimento potrà avere corso a partire dal primo giorno del mese successivo la richiesta nei casi di prodotti annuali, trimestrali e mensili.

A partire dalla data indicata, il Trasportatore provvederà automaticamente a trasferire all'Utente subentrante la capacità richiesta, riducendo la capacità conferita agli Utenti uscenti di un ammontare complessivo pari alla capacità trasferita, secondo le indicazioni fornite dall'Utente subentrante nella richiesta di trasferimento.

Qualora la capacità richiesta dall'Utente subentrante sia maggiore della capacità trasferita dagli Utenti uscenti, la differenza sarà considerata come incremento di capacità ad Anno Termico avviato, ai sensi del sottoparagrafo 5.9.1.2 "Richiesta di capacità disponibile"; nei casi di Punti di Riconsegna termoelettrici direttamente allacciati alla rete di trasporto, eventuali capacità addizionali saranno considerate conferimenti ad anno termico avviato di tipo annuale.

Gli Utenti uscenti potranno, in ogni caso, richiedere un incremento di capacità, se disponibile, ciascuno fino al valore massimo della capacità trasferita. La richiesta dovrà pervenire al Trasportatore entro 2 giorni lavorativi dalla comunicazione della validità delle richieste di trasferimento subite in deroga alle tempistiche previste al sottoparagrafo 5.9.1.2 "Richiesta di capacità disponibile". Inoltre, in tal caso gli Utenti uscenti sono tenuti al pagamento del corrispettivo per la capacità reintegrata a partire dalla data del trasferimento, in deroga ai termini del sopra citato sottoparagrafo.

7.2.3 Regola di allocazione

Qualora il Punto di Riconsegna su RR sul quale avviene il trasferimento di capacità sia condiviso da più Utenti, l'Utente al quale viene trasferita la capacità dovrà fare pervenire al Trasportatore la richiesta per la modifica della regola di allocazione, sottoscritta da tutte le parti coinvolte, nelle modalità indicate nel sottoparagrafo 9.5.5.5.1.



7.2.4 Titolarità della capacità trasferita

A partire dalla data di conferimento definitivo di capacità trasferita, la titolarità di tale capacità passerà in capo al nuovo Utente: pertanto il Trasportatore, oltre a modificare le informazioni contenute nel proprio sistema informativo ed a gestire operativamente da subito l'Utente subentrante, provvederà ad effettuare a quest'ultimo la fatturazione dei corrispettivi di trasporto e degli eventuali corrispettivi di scostamento, così come previsto nel Capitolo "Fatturazione e pagamento".

7.2.5 Modalità di comunicazione

Le modalità da utilizzare a supporto della procedura di trasferimento, indicata in questo capitolo e/o nell'Allegato 4A "Tabella tempi e modalità di coordinamento informativo"



BILANCIAMENTO

9.1 PREMESSA	3
9.2 IL BILANCIAMENTO FISICO	4
9.3 IL BILANCIAMENTO COMMERCIALE	
9.3.1 Premessa	
9.3.2 Le equazioni di bilancio della Rete Regionale 9.3.2.1 L'equazione di bilancio della Rete Regionale Interconnessa con il Sistema Nazionale	4
9.3.2.2 L'equazione di bilancio della Rete Regionale Non Interconnessa con il Sistema Nazionale	6
9.3.2.3 Le equazioni di bilancio dell'Utente	6
9.4 IL BILANCIO DI CONSEGNA E RICONSEGNA	
9.4.1 II Disequilibrio dell'Utente 9.4.2 Calcolo in unità di energia	
9.4.3 Allocazioni, bilancio e scostamento giornalieri provvisori	
9.4.4 Allocazioni, bilancio e scostamento giornalieri definitivi	
9.4.5 Sessione di Aggiustamento	18
9.5 I DATI DI MISURA	20
9.5.1 Punti di immissione in rete	20
9.5.2 Punti di Riconsegna su RR	20
9.5.3 Misura della variazione di svaso/invaso della rete	21
9.5.4 La contabilità del Gas perduto	21
9.5.5 Le allocazioni	
9.5.5.1 Le regole di allocazione ai Punto di Entrata RN da produzione nazionale .	
9.5.5.2 Le regole di allocazione ai Punti di Entrata RN dall'Hub stoccaggio	
9.5.5.3 Le regole di allocazione ai Punti di Interconnessione Virtuale	
9.5.5.4 Le regole di allocazione ai Punti di Consegna da Produzione Locale 9.5.5.5 Le regole di allocazione ai Punti di Riconsegna su RR non interconnessi a	
reti di distribuzione24	
9.5.5.6 Modifiche alla regola di allocazione	
9.5.5.7 Procedura Value25	
9.5.5.8 Mancato accordo tra gli Utenti	
9.5.5.9 Allocazioni definitive	
9.5.5.10 Le regole di allocazione ai Punti di Riconsegna su RR interconnessi a re	eti
di distribuzione	25
9.5.5.11 Modalità di allocazione definitiva del gas in caso di incompleta "mappatu della catena commerciale	
9.5.5.12 Allocazioni definitive	
J.O.O. 12 AIIOGAZIOTII GETITIILIVE	20



9.6 CORRISPETTIVO DI SCOSTAMENTO2726



9.1 PREMESSA

Il capitolo descrive le modalità di gestione del regime di bilanciamento, la cui impostazione riflette le caratteristiche attuali del sistema di trasporto di proprietà del Trasportatore ed è volta ad assicurare l'esercizio sicuro ed ordinato del sistema nonché la corretta allocazione dei costi tra gli Utenti del servizio.

Il bilanciamento costituisce il concetto cardine per il funzionamento del sistema gas, e racchiude una doppia valenza:

- il bilanciamento fisico del sistema, intendendo con ciò l'insieme delle operazioni mediante le quali il Trasportatore, tramite il proprio Dispacciamento, controlla in tempo reale i parametri di flusso (portate e pressioni) al fine di garantire in ogni istante la sicura ed efficiente movimentazione del Gas dai PCT ai punti di prelievo;
- il bilanciamento commerciale, intendendo con ciò tutte le attività necessarie alla corretta contabilizzazione ed allocazione del Gas trasportato, nonché il sistema di corrispettivi che incentiva gli Utenti a mantenere l'eguaglianza tra le quantità immesse e prelevate dalla rete, coadiuvando in tal modo il Trasportatore nella propria attività di bilanciamento fisico.

I due tipi di bilanciamento sono strettamente legati: si pensi infatti, a titolo d'esempio, alle due situazioni estreme in cui gli Utenti siano tutti singolarmente bilanciati (immissioni = prelievi) oppure siano tutti singolarmente sbilanciati nello stesso senso. Mentre la prima situazione rende minima la necessità d'intervento da parte dell'Impresa di Trasporto per il bilanciamento fisico della rete, la seconda comporta l'attivazione di appositi strumenti di bilanciamento, ciascuno dei quali comporta difficoltà gestionali e costi.

Si comprende quindi come il disequilibrio aggregato del complesso degli Utenti si ripercuota sul sistema degli stoccaggi. Poiché tuttavia non è possibile a priori fare affidamento sul fatto che gli sbilanci dei singoli Utenti si compensino in aggregato, è necessario che ciascun Utente tenda alla situazione bilanciata. Ne consegue che l'obiettivo del regime di bilanciamento commerciale è quello di incentivare – tramite l'applicazione di appositi corrispettivi - ogni Utente (e quindi tutti gli Utenti) a tendere verso l'eguaglianza delle proprie immissioni e dei propri prelievi, al fine di minimizzare entità e frequenza delle situazioni sbilanciate.

L'Articolo 8.6 del Decreto Legislativo definisce la responsabilità del Trasportatore per ciò che concerne il bilanciamento fisico della rete gestita. Il Trasportatore è tenuto al corretto esercizio tecnico della rete ed al rispetto delle disposizioni di trasporto impartitegli dagli Utenti. Tuttavia il Trasportatore non è proprietario del



Gas trasportato né ha il controllo delle quantità rese disponibili dagli Utenti ai punti d'immissione o prelevate dagli Utenti ai punti di prelievo: in sintesi, può porre rimedio – soltanto entro certi limiti – alle situazioni di disequilibrio generate dagli Utenti.

Ai sensi di quanto descritto al paragrafo 4 del Testo integrato del Bilanciamento (TIB), presso le interconnessioni fra reti di trasporto gestite da imprese diverse si applicano i criteri relativi al conto di bilanciamento operativo come definito dal TIB, ferme restando le responsabilità di cui alle delibere ARG/gas 45/11 e 539/2012/R/GAS esposte al successivo paragrafo 9.3.2

9.2 IL BILANCIAMENTO FISICO

Conformemente a quanto previsto all'Articolo 8.6 del Decreto Legislativo, il Trasportatore governa i flussi di Gas Naturale ed i servizi accessori necessari al funzionamento del sistema, tra cui il bilanciamento fisico.

In particolare, l'attività di bilanciamento fisico è volta a fronteggiare le differenze (che si verificano ogni Giorno-gas, anche per effetto di condizioni meteorologiche diverse da quelle attese) tra i prelievi effettivi dalla rete ed i prelievi prenotati dagli Utenti su uno o più Giorni-gas.

9.3 IL BILANCIAMENTO COMMERCIALE

9.3.1 Premessa

Poiché il servizio di trasporto sulla Rete Nazionale si svolge principalmente sulla rete di proprietà dell'Impresa Maggiore, l'equazione di bilancio complessiva di ciascun Utente viene calcolata dall'Impresa Maggiore stessa così come previsto nel suo codice di rete, utilizzando le informazioni fornite dal Trasportatore.

Il Trasportatore, quindi, applica le formule di contabilizzazione del Gas trasportato al fine di determinare i quantitativi di energia trasportati per gli Utenti della Rete Regionale gestita dal Trasportatore;

9.3.2 Le equazioni di bilancio della Rete Regionale

Si illustrano qui di seguito le formule della contabilità del Gas trasportato sulla Rete Regionale che consentono al Trasportatore di calcolare i quantitativi di energia di ciascun Utente riconsegnati sulla Rete Regionale gestita dal Trasportatore, e di fornire all'Impresa Maggiore i dati necessari al calcolo dei termini di disequilibrio, giornaliero e mensile, di ciascun Utente della Rete Nazionale.



9.3.2.1 L'equazione di bilancio della Rete Regionale Interconnessa con il Sistema Nazionale

Per le reti operate dal Trasportatore il bilanciamento sulla Rete Regionale è basato esclusivamente sulle misure dei Punti di Riconsegna su RR e dei Punti di Consegna da Produzione Locale. Pertanto l'equazione di bilancio di rete per ogni area di uscita *i* da Rete Nazionale è:

$$I_i^{RR} = P_i - I_i^M - CP_i + PE_i + GNC_i + C_i$$

Le immissioni in Rete Regionale(IiRR)

L'energia immessa in Rete Regionale sarà calcolata a partire dall'equazione di bilancio applicata ad ogni area *i* di uscita da Rete Nazionale.

Le immissioni manuali(IiM)

L'energia immessa in Rete tramite l'utilizzo di carri bombolai viene calcolata sulla base della misura effettuata e comunicata dal gestore del servizio.

Le Consegne da Produzione Locale (CPi)

L'energia immessa dai Punti di Consegna da Produzione Locale è ottenuta come somma algebrica delle quantità di energia immesse da ciascun punto fisico di consegna delle produzioni su RR i-esima, in quanto le misure di quantità e qualità del Gas vengono necessariamente effettuate presso ciascun punto di consegna fisico determinando l'energia del singolo punto.

I prelievi dalla rete (Pi)

L'energia prelevata è la somma algebrica delle quantità di energia ritirate da ciascun Punto di Riconsegna su RR appartenente alla area i.

In particolare, l'energia in oggetto si ottiene come somma del prodotto tra volume misurato ed il relativo PCS per ciascuna stazione di misura appartenente alla area *i*

Le perdite (PE_i)

Il termine PE; rappresenta le perdite, quali:

- > trafilamenti relativi alle valvole di regolazione;
- Gas di preriscaldamento in corrispondenza di organi di riduzione;
- perdite di Gas in occasione di lavori di manutenzione sulla rete;
- perdite localizzate.



II Gas Non Contabilizzato (GNC_i)

Il termine denominato "Gas Non Contabilizzato" (GNC) rappresenta l'energia non determinabile, dovuta ad incertezze di misura ed è quindi un "aggiustamento" contabile; come tale può pertanto avere un valore positivo o negativo in modo non sistematico;

I consumi (C_i)

Il prelievo di energia effettuato dal Trasportatore in relazione ai consumi per gli usi propri della rete viene calcolato come prodotto dei volumi misurati giornalmente e dei relativi PCS per ciascuna area i

9.3.2.2 L'equazione di bilancio della Rete Regionale Non Interconnessa con il Sistema Nazionale

Tali reti sono caratterizzate dal diretto collegamento tra campo di produzione e Punti di Riconsegna su RR (elementi tutti misurati), e pertanto l'equazione di bilancio per ogni rete *n* include del Gas Non Contabilizzato e diventa:

$$CP_n + I_n^M = P_n + PE_n + GNC_n + C_n$$

<u>CP_n, I_n, P_n, PE_n, GNC_n C_n sono calcolate come sopra descritto, per ogni rete n.</u>

Nel caso di reti non interconnesse con il sistema nazionale, il GNC e tutte le altre componenti dell'equazione non hanno alcun impatto sull'equazione di bilancio calcolata dall'Impresa Maggiore.

9.3.2.3 Le equazioni di bilancio dell'Utente

L'equazione di bilancio di ciascun Utente contempla tutto il Gas consegnato e ritirato nel Giorno-gas dall'Utente stesso: non comprende alcun termine relativo al Gas consumato per il funzionamento del sistema.

Per quanto concerne le Reti Regionali interconnesse con il sistema Nazionale, si ha:

$$I_{iK}^{RR} = P_{iK} - I_{iK}^{M}$$

Per quanto concerne le Reti Regionali non interconnesse con il sistema Nazionale, si ha:



$$CP_{nK} + I_{nK}^{M} = P_{nK}$$

Le immissioni in Rete Regionale(IiKRR)

L'energia immessa in Rete Regionale di competenza di ciascun Utente sarà calcolata a partire dall'equazione di bilancio applicata ad ogni Utente k per ciascuna area i di uscita da Rete Nazionale.

Le immissioni da Carri Bombolai (Iik^M e Ink^M)

Le immissioni da carri bombolai sono assegnate agli Utenti in proporzione alle allocazioni ai Punti di Riconsegna su RR.

I prelievi dalla rete (Pik, Pnk)

L'energia prelevata da parte di ciascun Utente si ottiene sommando algebricamente le relative quantità ritirate in corrispondenza dei Punti di Riconsegna su RR appartenenti alla alla Rete n.

Tale energia si ottiene come somma dell'energia allocata a ciascun Utente sui Punti di Riconsegna su RR appartenenti alla Rete *n*.

Il Trasportatore comunica i valori di tutti i termini dell'equazione di bilancio dell'Utente delle Reti Regionali interconnesse all'Impresa Maggiore, per consentire a questi di svolgere le attività di bilanciamento commerciale di sua competenza.

9.3.2.4 L'equazione di bilancio della rete gestita dal Trasportatore

Come già descritto al capitolo: "Descrizione della Rete e della sua gestione", poiché il Trasportatore gestisce operativamente, ma non contrattualmente, la parte della Rete Nazionale di sua proprietà e questa è interconnessa con il sistema gestito dall'Impresa Maggiore, l'equazione di bilancio della rete nel suo complesso è utilizzata allo scopo di fornire all'Impresa Maggiore le informazioni necessarie alla determinazione dei bilanci di ciascun Utente oltre che la base di riferimento per il bilanciamento fisico. Pertanto, non è rilevante ai fini del calcolo dei corrispettivi di trasporto applicati dal Trasportatore all'Utente.

L'equazione della rete è:

$$I + S + IN = I^{RR} + C + PE + \Delta LP_C + GNC$$

Le immissioni in rete (I)

L'energia immessa nella rete di metanodotti del Trasportatore deriva dalla somma delle quantità immesse dagli Utenti e dal Trasportatore presso i Punti di Entrata RN, ovvero produzioni nazionali e stoccaggi. Ai fini della contabilità del Gas



trattata nel presente capitolo si è tenuto convenzionalmente separato il termine relativo allo stoccaggio.

Il Gas di stoccaggio (S)

L'energia relativa alla componente stoccaggi è ottenuta dalla somma algebrica delle quantità di energia erogate (segno positivo) o iniettate (segno negativo) da ciascuno dei campi di stoccaggio presenti sulla rete di trasporto.

Seppure il sistema degli stoccaggi venga gestito come un unico stoccaggio virtuale, necessariamente le misure relative ai quantitativi di Gas iniettato o erogato vengono effettuate in corrispondenza di ciascuno dei due campi di stoccaggio: il risultato è rappresentato dalla somma degli stessi.

Gas fluito attraverso le interconnessioni (IN)

L'energia immessa nella rete di metanodotti operata dal Trasportatore deriva dalla somma delle quantità fluite alle interconnessioni con il sistema dell'Impresa Maggiore e le altre imprese di trasporto interconnese (segno positivo se il flusso è entrante, negativo se è uscente).

L'Immesso in Rete Regionale (IRR)

Definita come somma algebrica degli immessi nella Rete Regionale così come definiti al sottoparagrafo 9.3.2.1, calcolata a partire dai prelievi P dei Punti di Riconsegna su RR.

I consumi (C)

Il prelievo di energia effettuato dal Trasportatore in relazione ai consumi delle proprie centrali di compressione viene calcolato come somma, estesa a tutte le centrali di compressione presenti sulla rete di metanodotti operata dal Trasportatore, del prodotto dei volumi misurati giornalmente e dei relativi PCS.

Lo svaso/invaso della rete (ΔLP_C)

La differenza tra l'energia disponibile in rete all'inizio del Giorno-gas e quella presente alla stessa ora del Giorno-gas successivo costituisce la variazione dell'invaso: la stessa viene determinata utilizzando le misure di volume geometrico della rete e di pressione, secondo le modalità riportate al successivo sottoparagrafo 9.5.3.

Il valore rappresentativo del volume di Gas presente in ciascun tratto di rete viene moltiplicato per il PCS dell'AOP cui appartiene.

Le perdite (PE)

Il termine PE rappresenta le perdite espresse in energia, quali:

➢ le perdite di tipo fuggitivo: sono le emissioni in ambiente risultanti da una perdita graduale di tenuta di una parte delle apparecchiature designate a contenere/movimentare un fluido; la suddetta perdita è causata generalmente da una differenza di pressione. Un'emissione fuggitiva può



- essere semplicemente qualificata come conseguenza di un imperfetto funzionamento del sistema di tenuta di un componente del processo (valvola, pompa, flangia, compressore, ecc.), che causa un rilascio di gas in atmosfera.
- ➢ le perdite di tipo pneumatico (derivanti da apparecchiature di regolazione e controllo): sono relative al funzionamento stesso delle apparecchiature, normalmente comandate da remoto, e sono dovute allo scarico del gas compresso in atmosfera. Si è soliti infatti distinguere la categoria "emissioni pneumatiche" per differenziare queste ultime sia dalle emissioni fuggitive involontarie e casuali, che da quelle ventate
- ➢ le perdite da ventato: sono rappresentate da rilasci controllati in atmosfera (ad esempio derivanti da manutenzioni, sostituzioni di tratti di linea, ecc.) e da rilasci incontrollati (ad esempio derivanti da rotture).

Tali emissioni sono determinate utilizzando la metodologia riportata al successivo sottoparagrafo 9.5.4.

Il valore rappresentativo del volume di Gas presente in ciascun tratto di rete viene moltiplicato per il PCS medio giornaliero del gas immesso in rete.

II Gas Non Contabilizzato (GNC)

Il termine denominato "Gas Non Contabilizzato" (GNC) costituisce il risultato dell'equazione di bilancio di rete: rappresenta l'energia non determinabile, dovuta ad incertezze di misura e come tale può pertanto avere un valore positivo o negativo.

Il Trasportatore calcola la quota di GNC relativa alla rete gestita e la comunica all'Impresa Maggiore. Questi calcola il valore totale di GNC del Sistema Nazionale attraverso l'equazione di bilancio definita nel proprio codice di rete. Il Trasportatore comunica i valori di tutti i termini dell'equazione di bilancio, riportata nel presente paragrafo, all'Impresa Maggiore, fornendo anche, per ciascun Utente, l'energia immessa dalle produzioni nazionali sulla RN.

Per i punti di riconsegna delle altre reti di trasporto regionale interconnesse a valle della rete SGI, valgono i quantitativi comunicati a tal fine dalla relativa Impresa di Trasporto.

Ai sensi di quanto descritto al paragrafo 4 del TIB, anche per le reti di trasporto regionale interconnesse a valle della rete SGI, si applicano i criteri relativi al conto di bilanciamento operativo come definito dal TIB. A tal fine, e ferme restando le responsabilità individuali di ciascuna Impresa di Trasporto, nazionale o regionale, per il bilanciamento operativo della propria rete e per i quantitativi di GNC comunicati all'Impresa Maggiore, come stabilito dalle delibere ARG/gas 45/11 e 539/2012/R/GAS, ciascuno dei gestori di rete è tenuto a sottoscrivere con il Responsabile del Bilanciamento un accordo per il bilanciamento operativo delle reti per disciplinare le suddette responsabilità.



9.4 IL BILANCIO DI CONSEGNA E RICONSEGNA

Il Trasportatore provvede al calcolo del bilancio di consegna e riconsegna per ciascun Utente applicando le equazioni descritte al paragrafo 9.3.2. Tale calcolo si basa sulle misure dei volumi e dei PCS effettuate in corrispondenza di:

- > punti di immissione in rete;
- > punti di prelievo dalla rete.

Poiché numerosi impianti di misura sono condivisi tra più Utenti, il Trasportatore deve disporre, per il calcolo del singolo bilancio, del risultato dell'algoritmo di calcolo per la ripartizione del Gas (regola di allocazione).

Per quanto concerne la determinazione dei quantitativi di energia immessi sulla sola Rete Nazionale del Trasportatore, l'equazione di bilancio di ciascun Utente si riduce all'uguaglianza tra l'energia consegnata presso i Punti di Entrata su RN e/o presso il Punto di Consegna dall'Impresa Maggiore e quella riconsegnata presso i Punti di Riconsegna su RN.

In particolare per ciascun Utente della sola RN del Trasportatore si possono verificare i seguenti tre casi:

- a) Gas immesso da produzione nazionale: l'energia consegnata è misurata ed allocata presso i singoli Punti di Entrata dai campi di produzione nazionale, mentre i quantitativi riconsegnati presso il Punto di Riconsegna su RN sono calcolati ponendoli uguali a quelli consegnati;
- Gas immesso dall' Hub stoccaggio (in caso di erogazione): l'energia consegnata presso il Punto di Entrata RN dell'hub stoccaggio è misurata ed è allocata dall'Impresa di stoccaggio, mentre quella riconsegnata presso il Punto di Riconsegna all'Impresa Maggiore è calcolata ponendola pari a quella consegnata;
- c) Gas prelevato dall' Hub stoccaggio (in caso di iniezione): l'energia riconsegnata presso il Punto di Riconsegna su RN dell'hub stoccaggio è misurata ed è allocata dall'Impresa di Stoccaggio, mentre quella consegnata complessivamente presso il Punto di Entrata RN da produzione nazionale e il Punto di Consegna dall'Impresa Maggiore è calcolata ponendola uguale a quella riconsegnata.

9.4.1 Il Disequilibrio dell'Utente

L'Utente delle Reti Regionali interconnesse immette una quantità di Gas (I_{iK}^{RR}) sempre pari a quella prelevata, al netto delle immissioni da Carri Bombolai, . Di



conseguenza, l'Utente non genera alcun disequilibrio nel bilancio commerciale della Rete Regionale gestita dal Trasportatore.

L'Utente può generare tuttavia un disequilibrio qualora la quantità immessa nella Rete Regionale gestita dal Trasportatore sia diversa da quella immessa nella Rete Nazionale. L'eventuale disequilibrio, quindi, è di pertinenza della Rete Nazionale. Tuttavia, poiché il disequilibrio di un Utente è definito come la differenza tra l'energia immessa e quella prelevata giornalmente sull'aggregazione dei Punti di riconsegna, ne consegue che, essendo la contabilità della RN (e quindi la contabilità completa per ciascun Utente) effettuata dall'Impresa Maggiore, è competenza di quest'ultima il calcolo del disequilibrio dell'Utente e la successiva applicazione dei corrispettivi di bilanciamento.

Per il medesimo motivo, anche per gli Utenti della sola RN del Trasportatore il calcolo del disequilibrio non può essere effettuato dal Trasportatore.

Pertanto l'unico adempimento a carico del Trasportatore, ai fini del calcolo del disequilibrio, è comunicare all'Impresa Maggiore il valore di I_{iK}^{RR} e dell'energia immessa nella RN del Trasportatore da ciascun Utente.

Sulla base delle informazioni comunicate dal Trasportatore, l'impresa maggiore di Trasporto applica le disposizioni di bilanciamento commerciale descritte nel suo codice di rete, a cui si rimanda per ulteriori chiarimenti.

Per quanto riguarda le Reti Regionali non interconnesse, si sottolinea che il sistema è tale da non dare luogo alla formazione di disequilibri. Non vi sono quindi, per le Reti Regionali non interconnesse, i presupposti per l'applicazione dei corrispettivi di disequilibrio.

9.4.2 Calcolo in unità di energia

Ai sensi del presente documento le quantità di Gas immesse o prelevate dalla rete di trasporto saranno espresse in unità di energia - MWh con tre cifre decimali ottenute come prodotto tra la misura di volume (per la quale si rimanda al capitolo 10 "Misura del Gas") ed il Potere Calorifico Superiore (PCS, definito nel sottoparagrafo 11.2.1 del capitolo "Qualità del Gas").

9.4.3 Allocazioni, bilancio e scostamento giornalieri provvisori

Le quantità di energia utilizzate nel calcolo delle allocazioni, del bilancio e dello scostamento sono determinate per ciascun Giorno-gas ovvero per il periodo compreso tra le 06.00 di ciascun giorno di calendario e le 06.00 del giorno di calendario successivo.

Il Trasportatore metterà a disposizione di ciascun Utente le allocazioni, il bilancio e lo scostamento provvisori di sua pertinenza, entro le ore 11.30:



- del giorno successivo al Giorno-gas cui i suddetti dati si riferiscono, per i Giorni-gas che vanno dalla domenica al giovedì;
- del lunedì, per i Giorni-gas che vanno dal venerdì al sabato;
- del primo giorno lavorativo successivo, qualora l'allocazione provvisoria debba essere effettuata in un giorno festivo.

La precisione dei dati provvisori dipende da:

- a) il numero di Punti di consegna e Riconsegna dotati di sistemi di telelettura:
- b) l'invio da parte degli Utenti nei tempi previsti delle regole di allocazione;
- c) l'invio dei dati giornalieri dagli operatori dei campi di produzione;
- d) la precisione della prenotazione giornaliera nel caso di Punti di Riconsegna su RR di tipo NDM.

I valori utilizzati dal Trasportatore per la determinazione delle allocazioni, del bilancio e dello scostamento provvisori sono indicati per ciascuna tipologia di punto nel paragrafo 9.5.

Poiché non tutti i valori sono disponibili giornalmente, i dati provvisori del Giornogas G, che il Trasportatore determina il Giorno-gas G+1 e mette a disposizione degli Utenti e dell'Impresa Maggiore, risultano necessariamente indicativi.

9.4.4 Allocazioni, bilancio e scostamento giornalieri definitivi

La contabilità del Gas trasportato viene resa disponibile dal Trasportatore agli Utenti entro il giorno 28 del mese successivo a quello cui le informazioni si riferiscono, una volta che tutti i dati di misura necessari per il calcolo siano stati validati. A tale fine SGI considererà le informazioni trasmesse dal Gestore del SII entro il termine di cui al TISG, articolo 28, comma 28.6, lettera a).

Una seconda versione del bilancio, viene invece messa a disposizione degli Utenti entro il 15 del secondo mese successivo quello a cui i dati si riferiscono. A tale fine SGI considererà le informazioni trasmesse dal Gestore del SII entro il termine di cui al TISG, articolo 28, comma 28.6, lettera c).

Qualora tali termini cadano di sabato, domenica o giorni festivi, i termini saranno prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

L'Utente può richiedere la revisione della contabilità del Gas trasportato entro 1 giorno dalla pubblicazione della contabilità da parte del Trasportatore presentando relativa richiesta scritta al Trasportatore stesso.

Qualora la richiesta di revisione della contabilità implichi una modifica dei dati trasmessi da SGI all'Impresa maggiore di trasporto ai sensi dell'art. 29 del TISG,



la stessa richiesta dovrà essere trasmessa anche all'Impresa Maggiore di trasporto per permettere a SGI di trasmettere la rettifica dei dati.

Entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta scritta dell'Utente, il Trasportatore invia al richiedente una risposta motivata scritta contenente almeno i seguenti dati:

- a) la data di ricevimento della richiesta;
- b) la ragione sociale del richiedente;
- c) l'indicazione del nominativo e del recapito della persona incaricata dal Trasportatore per fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;
- d) l'accettazione o meno della richiesta avanzata dall'utente, completa delle motivazioni debitamente argomentate;
- e) in caso di accettazione della richiesta, la data di messa a disposizione del nuovo bilancio.

Limitatamente ai prelievi presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione gli Utenti:

- a) possono segnalare eventuali osservazioni al Gestore del SII nell'ambito della procedura di cui al comma 28.3 del TISG;
- b) entro il sesto giorno lavorativo possono comunicare a SGI, secondo la procedura di cui all'Allegato 9/D, eventuali richieste di rettifica dei rispettivi valori di bilancio con riferimento ai dati di prelievo giornaliero o mensile, calcolato dal Gestore del SII relativi ai punti di riconsegna della distribuzione compresi nell'elenco dei punti che non hanno superato positivamente le verifiche di cui al comma 9.2 del TISG.

Ai fini della ricevibilità della richiesta di rettifica al Trasportatore, l'Utente dovrà far pervenire a SGI, secondo le modalità e i termini di cui all'Allegato 9/D paragrafo 3, la richiesta di rettifica con indicazione, per ciascun punto di riconsegna, del/dei nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero corredata da:

- i. dichiarazione di aver ottenuto l'accordo degli utenti del servizio di distribuzione interessati in merito a ciascuna richiesta di rettifica nell'ambito della Procedura di cui all'Allegato 9/D;
- ii. dichiarazione dell'Impresa di Distribuzione interessata, secondo il modello messo a disposizione da SGI, con cui questa:
- attesti la correttezza del/dei nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero presso il Punto di Riconsegna della distribuzione e,
- assuma inderogabilmente l'impegno alla rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato presso il Gestore del SII, secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempi utili per lo svolgimento della Sessione di Aggiustamento relativa all'anno di riferimento,

ovvero, qualora l'Utente del Bilanciamento non sia in grado di ottenere la dichiarazione di cui al punto ii nei termini di cui alla precedente lettera b).



- iii. dichiarazione del medesimo Utente, secondo il modello messo a disposizione da SGI, con cui questi:
- attesti di aver richiesto per tempo all'Impresa di Distribuzione interessata, per il tramite dell'Utente del servizio di distribuzione interessato, la rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato nel rispetto delle tempistiche e modalità previste dal Gestore del SII (se presenti sin dal la prima pubblicazione del Gestore del SI di cui al comma 28.1 del TISG) e di non aver ottenuto dall'Impresa di Distribuzione, nel rispetto delle tempistiche e modalità di cui alla presente lettera b) nonché secondo le modalità e le tempistiche eventualmente previste dalla medesima Impresa di Distribuzione, il nuovo dato di prelievo giornaliero da considerare in luogo di quello calcolato e comunicato ai sensi del comma 28.5 dal Gestore del SII né la documentazione di cui al precedente punto ii né conferma del dato di prelievo giornaliero calcolato e reso disponibile dal Gestore del SII ai sensi del TISG, comma 28.2;
- indichi sotto la propria responsabilità a SGI il nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero del punto di riconsegna della distribuzione da utilizzare ai fini della determinazione del bilancio di trasporto definitivo;
- assuma inderogabilmente l'impegno a richiedere all'Impresa di Distribuzione interessata, per il tramite dell'Utente del servizio di distribuzione interessato, di provvedere alla rettifica di competenza presso il Gestore del SII, secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempi utili per lo svolgimento della Sessione di Aggiustamento relativa all'anno di riferimento.

ovvero in alternativa a quanto previsto al precedente punto iii,

iv. dichiarazione dell'Utente del servizio di distribuzione, secondo il modello reso disponibile da SGI, con cui quest'ultimo:

a. attesti di aver richiesto per tempo all'Impresa di Distribuzione interessata la rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato nel rispetto delle tempistiche e modalità previste dal Gestore dal SII (se presenti sin dal la prima pubblicazione del Gestore del SII di cui al comma 28.1 del TISG), e di non aver ottenuto dall'Impresa di Distribuzione, nel rispetto delle tempistiche e modalità di cui alla presente lettera b) nonché secondo le modalità e le tempistiche eventualmente previste dalla medesima Impresa di Distribuzione, il nuovo dato di prelievo giornaliero da considerare in luogo di quello calcolato e comunicato ai sensi del comma 28.5 del TISG dal Gestore del SII né la documentazione di cui al precedente punto ii né conferma del prelievo giornaliero calcolato e reso disponibile dal Gestore del SII ai sensi del TISG, comma 28.5;



- b. indichi sotto la propria responsabilità il/i nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero del punto di riconsegna della distribuzione da utilizzare ai fini della determinazione del bilancio di trasporto definitivo;
- c. assuma inderogabilmente l'impegno a richiedere all'Impresa di Distribuzione interessata, di provvedere alla rettifica di competenza presso il Gestore del SII, secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempi utili per lo svolgimento della Sessione di Aggiustamento relativa all'anno di riferimento.

SGI applicherà all'Utente un corrispettivo pari a:

 Euro 500 + IVA per ciascun punto di riconsegna della distribuzione oggetto di richiesta.

SGI non riterrà ammissibili richieste di rettifica non complete, e/o pervenute fuori dai termini indicati dalla precedente lettera b), e/o, nei casi in cui l'Utente non abbia presentato la dichiarazione di cui al precedente punto ii, che siano relative a Punti di Riconsegna della distribuzione i cui dati siano stati esplicitamente confermati dall'Impresa di Distribuzione stessa al Gestore del SII nell'ambito della procedura di cui al TISG, comma 28.4.

Resta inteso che SGI non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati messi a disposizione dal Gestore del SII e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell'Utente o di soggetti terzi derivanti dall'utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII.

Analogamente, SGI non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati rettificati, così come comunicati dall'Utente, nelle forme indicati di cui alla precedente lettera b) di cui l'Utente si assume piena e diretta responsabilità.

SGI rende disponibili all'Autorità le informazioni relative alle richieste di rettifica pervenute ai sensi del presente paragrafo anche per l'esercizio delle sue funzioni di vigilanza e controllo.

SGI provvederà ad inviare all'Utente richiedente, entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di rettifica, una comunicazione contenente le seguenti informazioni:

- La data di ricevimento della richiesta;
- L'indicazione del nominativo e del recapito del personale di riferimento del Trasportatore;
- L'accettazione o meno della richiesta completa delle motivazioni;



 In caso di accettazione della richiesta, la data stimata di messa a disposizione del nuovo bilancio.

Nel caso in cui rilevi la presenza di errori ovvero in caso di eventuali rettifiche delle informazioni trasmesse dal SII entro il termine di cui al TISG, comma 28.6 lettera c) ovvero a seguito di richieste di rettifica del dato di prelievo relativo a un punto di riconsegna della distribuzione presentato dall'Utente ai sensi della precedente lettera b), SGI provvederà a ricalcolare e rendere disponibile, di norma, entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello cui il bilancio si riferisce, la contabilità del gas trasportato, che a questo punto diverrà definitiva.

9.4.5 Sessione di Aggiustamento

Nel presente paragrafo vengono descritte le modalità con cui sono gestite le partite fisiche dopo la chiusura della Sessione di bilanciamento di cui al precedente paragrafo.

Ai sensi del TISG, SGI gestisce su base annuale due Sessioni di aggiustamento avvalendosi delle funzionalità dei propri sistemi informativi per l'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art.32, del TISG.

- a) Nella Sessione di aggiustamento annuale, in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo) di ciascun anno¹, sono considerati i dati di misura disponibili al Trasportatore ovvero le informazioni comunicate dal Gestore del entro il 31 luglio 30 aprile dell'anno in cui è effettuata la Sessione, con riferimento all'anno precedente. A tal fine sono inclusi nell'ambito della Sessione i nuovi dati di misura disponibili a SGI sino al mese di luglio dell'anno in cui è effettuata la Sessione.
- b) Nella **Sessione di aggiustamento pluriennale**, avente luogo entro il 15 maggio (in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo) di ciascun anno², sono considerati i dati di misura relativi all'anno precedente disponibili al Trasportatore ovvero le informazioni comunicate dal Gestore del SII entro il 28 febbraio 15 gennaio dell'anno in cui è effettuata la Sessione, con riferimento agli anni precedenti dal secondo al quinto. A tal fine sono inclusi nell'ambito della Sessione i nuovi dati di misura disponibili a SGI sino al mese di febbraio dell'anno in cui è effettuata la Sessione.

Le informazioni relative alla Sessione di aggiustamento annuale e alle Sessioni di aggiustamento pluriennali di cui al comma 33.1, del TISG, sono messe a



¹ Termine ai sensi del TISG, comma 33.1, per la messa a disposizione degli Utenti, da parte di Snam Rete Gas, degli esiti della Sessione di aggiustamento annuale (esiti provvisori).

² Termine ai sensi del TISG, comma 33.1, per la messa a disposizione degli Utenti, da parte di Snam Rete Gas, degli esiti della Sessione di aggiustamento pluriennale (esiti provvisori).

disposizione degli Utenti attraverso la piattaforma informatica resa disponibile da SGI.

Gli Utenti hanno a disposizione:

- 5 (cinque) giorni lavorativi successivi ai termini entro cui hanno luogo alla data di messa a disposizione da parte di SGI degli esiti provvisori relativi alle Sessioni di aggiustamento di cui alle precedenti lettere a) e b) per comunicare a SGI:
- 1.1) eventuali richieste di rettifica dei rispettivi valori dovute ad errori materiali manifesti da parte di SGI nella sua predisposizione.
- 1.2) eventuali segnalazioni dovute a errori nei dati di misura, anche non causati dal Trasportatore, e/o, nei casi dei Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, a errori nelle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero da parte del Gestore del SII relativamente ai punti di riconsegna della distribuzione.
- 2) sino al 20° giorno successivo ai termini entro cui hanno luogo alla data di messa a disposizione da parte di SGI degli esiti provvisori relativi alle Sessioni di aggiustamento di cui alle precedenti lettere a) e b) per comunicare a SGI, eventuali richieste di rettifica dei dati di prelievo giornaliero o mensile calcolato dal Gestore del SII relativamente ai punti di riconsegna della distribuzione compresi nell'elenco dei punti che non hanno positivamente superato le verifiche di coerenza condotte dal Gestore del SII rispetto ai dati in proprio possesso come comunicato dal Gestore del SII a SGI.

Ai fini della ricevibilità della richiesta l'Utente dovrà far pervenire al Trasportatore, secondo le modalità e i termini la richiesta di rettifica con indicazione, per ciascun punto di riconsegna della distribuzione oggetto della richiesta, del/dei nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero, corredata di:

- i) dichiarazione di aver ottenuto l'accordo degli utenti del servizio di distribuzione interessati in merito a ciascuna richiesta di rettifica;
- ii) ii) dichiarazione dell'Impresa di Distribuzione interessata, con cui l'Impresa di Distribuzione medesima:
 - attesti la correttezza del/dei nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero presso il punto di riconsegna della distribuzione e
 - assuma inderogabilmente l'impegno alla rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato presso il Gestore del SII, secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempi utili per lo svolgimento della successiva Sessione di aggiustamento relativa all'anno di riferimento.
- iii) eventuale dichiarazione da parte dell'Impresa di Distribuzione interessata, da effettuarsi spuntando l'apposito riquadro contenuto in Allegato 2 e fornendo la documentazione a supporto, con cui l'Impresa di Distribuzione medesima attesti, ai sensi di quanto previsto dalla delibera 496/2021/R/gas punto 4, di aver messo in atto azioni ai fini della correzione del/dei prelievo/i oggetto della/e richiesta/e di



rettifica atte a dimostrare di aver agito secondo la dovuta diligenza, allegando idonea documentazione a supporto della dichiarazione.

- iv) eventuale dichiarazione dell'UdB e degli UdD interessati, ai sensi di quanto previsto dalla delibera 496/2021/R/gas punto 4, da effettuarsi spuntando rispettivamente gli appositi riquadri, contenuti nel Modulo di Richiesta ed in Allegato 3, e fornendo la documentazione a supporto con cui l'UdB e gli UdD medesimi attestino di aver messo in atto gli adempimenti richiesti ai fini del buon esito della sessione di aggiustamento con riferimento al/ai prelievo/i giornaliero/i oggetto della/e richiesta/e di rettifica.
- 3) sino al medesimo termine di cui al precedente punto 2 per comunicare a SGI, secondo le medesime modalità di cui al precedente punto 2, eventuali richieste di rettifica dei dati di prelievo giornaliero calcolato dal Gestore del SII relativamente ai punti di riconsegna della distribuzione compresi nell'elenco di cui al precedente punto 1.2.

SGI applicherà all'Utente un corrispettivo pari a Euro 500 + IVA per ciascun punto di riconsegna della distribuzione oggetto di richiesta³.

Tale corrispettivo non si applica per i punti di riconsegna della distribuzione per i quali siano state presentate le dichiarazioni di cui ai precedenti punti iii) e iv).

SGI non riterrà ammissibili richieste di rettifica non complete e/o pervenute oltre i termini di cui al precedente punto 2) e/o relative a punti non risultanti negli elenchi di cui ai precedenti punti.

Resta inteso che SGI non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati messi a disposizione dal Gestore del SII e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell'Utente o di soggetti terzi derivanti dall'utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII. Analogamente SGI non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati rettificati, così come comunicati dall'Utente nelle forme indicate nella precedente lettera b) di cui l'Utente si assume piena e diretta responsabilità.



³ Ai sensi della delibera 496/2021/R/gas, punto 2, in relazione alla Sessione di Aggiustamento Annuale 2020, il corrispettivo è sempre posto pari a € 500 + IVA e si applica qualora il prelievo associato al punto di riconsegna della distribuzione sia risultato non coerente, con riferimento al medesimo mese, anche nell'ambito degli esiti della Sessione di Aggiustamento per l'anno 2020 messi a disposizione dal Gestore del SII in data 06/09/2021, ovvero ne sia stata richiesta la correzione a Società Gasdotti Italia S.p.A. già in esito alla Sessione di Bilanciamento relativa al mese in cui nell'ambito della Sessione di Aggiustamento per l'anno 2020 il medesimo punto è risultato incoerente.

SGI rende disponibili all'Autorità le informazioni relative alle richieste di rettifica pervenute ai sensi del presente paragrafo anche per l'esercizio delle sue funzioni di vigilanza e controllo.

SGI provvederà ad inviare all'Utente richiedente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di rettifica di cui al precedente punto 1.1 ovvero della segnalazione di cui al precedente punto 1.2, una comunicazione contenente le medesime informazioni previste in relazione alle richieste presentate in sede di bilancio di trasporto definitivo.

A valle del suddetto termine, SGI provvederà a rendere disponibili, con riferimento alla Sessione di aggiustamento annuale di cui alla precedente lettera a) entro la fine del mese di dicembre del medesimo anno in cui si svolge la Sessione e con riferimento alla Sessione di aggiustamento pluriennale di cui alla precedente lettera b) entro la fine del mese di luglio del medesimo anno in cui si svolge la Sessione gli esiti della Sessione di Aggiustamento Pregressa che verranno considerati definitivi e non soggetti ad ulteriore modifica (esiti definitivi).

Con riferimento alle sessioni di aggiustamento per il periodo pregresso che va dagli anni 2013 al 2019, SGI svolge la sessione pluriennale, i cui esiti sono resi disponibili entro il 31 maggio (in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo) di ciascun anno, sono considerati i dati di misura relativi all'anno precedente disponibili al Trasportatore ovvero comunicati dall'Impresa di Distribuzione entro il 28 febbraio dell'anno in cui è effettuata la Sessione, con riferimento agli anni precedenti dal secondo al quinto. A tal fine sono inclusi nell'ambito della Sessione i nuovi dati di misura disponibili a SGI sino al mese di febbraio dell'anno in cui è effettuata la Sessione.

Le informazioni relative alla Sessione di Aggiustamento Pregressa pluriennale sono messe a disposizione degli Utenti. Restano ferme tutte le disposizioni in relazione alla responsabilità degli operatori.

Gli Utenti hanno a disposizione 5 (cinque) giorni lavorativi successivi a tali termini per comunicare a SGI eventuali richieste di rettifica dei rispettivi valori dovuti ad errori materiali manifesti da parte di SGI nella sua predisposizione.

SGI provvederà ad inviare all'Utente richiedente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal termine per la comunicazione delle richieste di rettifica, una comunicazione contenente le medesime informazioni previste in relazione alle richieste presentate in sede di bilancio di trasporto definitivo.

A valle del suddetto termine, SGI provvederà a rendere disponibili gli esiti della Sessione di Aggiustamento Pregressa che verranno considerati definitivi e non soggetti ad ulteriore modifica (esiti definitivi).

Come descritto all'interno del codice di rete dell'impresa maggiore di trasporto, per quanto concerne la regolazione delle partite economiche derivanti dalle sessioni



di aggiustamento, anche per quanto riguarda la rete di SGI, queste verranno regolate direttamente con il RdB.

9.5 I DATI DI MISURA

9.5.1 Punti di immissione in rete

I dati di misura necessari per il calcolo dei quantitativi immessi in rete derivano dalle stazioni di misura situate in corrispondenza di:

- produzioni nazionali: parte degli impianti di misura sono MG, altri sono NMG. Al fine di produrre, nel Giorno-gas G+1, i dati provvisori di cui al paragrafo 9.4.2, il Trasportatore provvederà a definire un profilo giornaliero di immissione per ciascuna produzione sulla base dei programmi definiti dagli operatori dei campi situati sul territorio nazionale;
- interconnessioni con il sistema stoccaggi: l'energia complessivamente immessa/prelevata dall'hub Stoccaggio viene determinata attraverso impianti MG situati in corrispondenza di ciascuno dei campi di stoccaggio che ne costituiscono il sistema integrato;
- 3. <u>interconnessioni con il sistema dell'Impresa Maggiore</u>: l'energia complessivamente immessa/prelevata da tali punti di interconnessione viene determinata attraverso impianti MG per i quali è disponibile giornalmente il dato provvisorio, validato poi a fine mese.

9.5.2 Punti di Riconsegna su RR

I dati di misura necessari al calcolo dell'energia prelevata dalla rete regionale gestita dal Trasportatore sono forniti da impianti di misura con tre diverse tipologie di disponibilità dei dati:

- per le apparecchiature di tipo DMDU (Daily Metered Daily Updated), direttamente il dato di consumo giornaliero, disponibile per tali installazioni alla fine della giornata; tali apparecchiature corrispondono a quelle che, nella classificazione adottata dall'Impresa Maggiore, sono indicate come "misuratori MG";
- per le apparecchiature di tipo DMMU (Daily Metered Monthly Updated) e per quelle di tipo DMMUC (Daily Metered Monthly Updated Computer) verrà utilizzato il valore programmato; per queste catene di misura, infatti, i valori di consumo giornaliero sono ricavabili solo alla fine del mese, nel primo caso mediante planimetrazione del diagramma fornito dallo strumento, nel secondo caso tramite le registrazioni ricavate dal flow computer installato;



per le apparecchiature di tipo NDM (Non-Daily Metered), verrà utilizzata per i dati provvisori, di cui al paragrafo 9.4.3, la prenotazione giornaliera fornita dall'Utente, poiché tali installazioni forniscono unicamente il dato di consumo mensile. Ai fini della determinazione del quantitativo giornaliero definitivo si provvederà a definire un profilo giornaliero in funzione della tipologia dell'Operatore Allacciato, secondo quanto previsto nell'Allegato 9B.

Ai fini della determinazione dell'energia, ogni misura viene moltiplicata per il PCS dell'AOP di appartenenza, rilevato secondo le modalità previste al paragrafo 11.3 del capitolo "Qualità del Gas".

9.5.3 Misura della variazione di svaso/invaso della rete

La determinazione della variazione di svaso/invaso della rete nel Giorno-gas avviene tramite la misura di pressione eseguita in corrispondenza dei tratti principali della rete.

Il volume determinato secondo quanto di seguito descritto viene moltiplicato per il PCS dell'AOP cui appartiene ciascun tratto di rete, al fine di esprimere anche il termine Δ LP in unità di energia.

La procedura di calcolo prevede la determinazione di:

- > volume geometrico della rete:
- misura di pressione in corrispondenza di punti rilevanti del sistema;
- calcolo del prodotto tra la variazione di pressione e il volume geometrico associato.

9.5.4 La contabilità del Gas perduto

La metodologia di calcolo adottata dal Trasportatore per stimare le:

- emissioni fuggitive
- > emissioni pneumatiche
- > emissioni da ventato

fa riferimento alle indicazioni contenute nella RTTG.

La stima dei fattori medi di emissione di ciascun componente è effettuata utilizzando la metodologia GRI-EPA (Gas Research Institute – U.S. Environmental Protection Agency), che rappresenta il riferimento internazionale più importante per diffusione per la stima delle perdite sulle reti del gas.



Tali "fattori di emissione" (valore medio delle emissioni di gas attribuibili ad ogni singola classe di apparecchiature o parti di impianto, espresso in m3/ anno) vengono moltiplicati per i corrispondenti "fattori di attività" (apparecchiature ed impianti identificati quali fonti di emissione): ai volumi ottenuti viene associato il PCS medio giornaliero del gas immesso in rete.

Le procedure di calcolo adottate dal Trasportatore per stimare:

le perdite da ventato per eventi di Forza Maggiore sono determinate in funzione del diametro della tubazione, della pressione a cui è esercito il tratto di tubazione interessato alla fuoriuscita, della dimensione della perdita (diametro della rottura) e della durata della fuoriuscita di Gas.

9.5.5 Le allocazioni

Ogni stazione di misura in cui fluisce Gas appartenente a più Utenti richiede una procedura di allocazione, ovvero la ripartizione del Gas tra gli Utenti che consegnano o prelevano Gas in corrispondenza della suddetta stazione.

In ciascuno di questi punti il Trasportatore, indipendentemente dalla regola di allocazione utilizzata, alloca interamente il Gas misurato.

Le regole di allocazione vengono applicate dal Trasportatore in corrispondenza di:

- a. Punti di Entrata RN da produzione nazionale
- b. Punti di Entrata RN dall'Hub stoccaggio
- c. Punti di Interconnessione Virtuale
- d. Punti di Consegna da Produzione Locale
- e. Punti di Riconsegna su RR.

9.5.5.1 Le regole di allocazione ai Punto di Entrata RN da produzione nazionale

Per i Punti di Entrata in corrispondenza dei campi di produzione nazionale, l'operatore provvede a ripartire e a comunicare i quantitativi fisici di Gas prodotto di competenza di ciascun Utente immessi nella rete operata dal Trasportatore. Tali quantitativi vengono convertiti in energia utilizzando il PCS fornito dall'operatore del campo o, in casi di accordo in tal senso, dal Trasportatore. Dei quantitativi allocati a ciascun Utente, il Trasportatore determina l'energia effettivamente immessa sulla RN.

9.5.5.2 Le regole di allocazione ai Punti di Entrata RN dall'Hub stoccaggio



Per il Punto di Entrata dall'Hub stoccaggio, il Trasportatore alloca i quantitativi fisici di Gas immesso/prelevato nella/dalla rete sulla base delle allocazioni fornite dall'Impresa di Stoccaggio.

9.5.5.3 Le regole di allocazione ai Punti di Interconnessione Virtuale

Tale punto rappresenta il Punto di Uscita dalla RN e su di esso il Trasportatore consente lo scambio/cessione di Gas tra Utenti della RN stessa che viene gestito attraverso opportune regole di allocazione presso tali punti.

L'energia allocata dal Trasportatore a ciascun Utente della RR ai Punti di Interconnessione Virtuale è pari al termine $l_{i\kappa}^{RR}$ determinato dall'equazione di bilancio dell'Utente di cui al sottoparagrafo 9.3.2.3; mentre l'energia allocata in uscita dalla Rete Nazionale a ciascun Utente coinvolto nell'accordo di scambio/cessione è il valore ($l_{i\kappa}^{RN}$) determinato applicando al termine $l_{i\kappa}^{RR}$ la regola di allocazione concordata tra le parti ed approvata dal Trasportatore.

La regola di allocazione sottostante gli accordi di cessione/scambio di Gas sui Punti Virtuali di Interconnessione dovranno essere approvate dal Trasportatore ed anticipate via fax, controfirmate dalle parti interessate, entro il 5° giorno lavorativo precedente la data di entrata in vigore della stessa.

9.5.5.4 Le regole di allocazione ai Punti di Consegna da Produzione Locale

Per ogni Punto di Consegna da Produzione Locale, l'operatore provvede a ripartire e a comunicare i quantitativi fisici di Gas immesso nella rete operata dal Trasportatore sulla base di una regola di allocazione concordata con gli Utenti interessati e da questi sottoscritta.

Tali quantitativi vengono convertiti in energia utilizzando il PCS fornito dall'operatore del campo o, in casi di accordo in tal senso, dal Trasportatore.

Per ogni Utente, poi, il Trasportatore provvede a calcolare, per ciascun Punto di Consegna da Produzione Locale, i valori percentuali mensili di energia allocata che vengono utilizzati per le allocazioni giornaliere relative agli Utenti interessati. Qualora i volumi allocati non pervengano al Trasportatore entro il 5° giorno lavorativo, il Trasportatore provvederà ad allocare con il metodo *pro quota* sulla base dei programmi giornalieri di trasporto assegnati. Nel caso in cui, per un dato Giorno-gas, l'assegnazione sia pari a zero per tutti gli Utenti coinvolti, il Trasportatore ripartirà il totale misurato presso il Punto di Consegna in proporzione alla capacità conferita a ciascun Utente nel punto stesso.

Una volta determinata l'energia giornaliera immessa da ciascun Utente sulla rete gestita dal Trasportatore, quest'ultimo, secondo la definizione di "Produzione Locale" di cui al sottoparagrafo 9.3.2.3, calcola l'energia consegnata da Produzione Locale immessa interamente in RN.



9.5.5.5 Le regole di allocazione ai Punti di Riconsegna su RR non interconnessi a reti di distribuzione

Gli Utenti che prelevano Gas dalla rete presso un Punto di Riconsegna su RR condiviso e non interconnesso a reti di distribuzione devono fornire al Trasportatore una regola di allocazione del Gas transitato, sottoscritta da tutti gli Utenti su tale Punto di Riconsegna su RR, selezionata tra quelle riportate nell'Allegato 9A o concordata tra gli Utenti ed approvata dal Trasportatore.

9.5.5.6 Modifiche alla regola di allocazione

Nei casi di ingresso di un nuovo Utente su un dato Punto di Riconsegna su RR non interconnesso a reti di distribuzione o di modifica della regola di allocazione esistente, la relativa documentazione, in originale e sottoscritta da tutte le Parti interessate, dovrà essere inviata - nelle modalità indicate nell'Allegato 4A al capitolo "Procedure di coordinamento informativo" - rispettivamente dal nuovo Utente entrante o da quello proponente la modifica in copia conoscenza a tutte le parti interessate, entro il giorno 25 del mese di applicazione, e dovrà essere anticipata via e-mail dagli stessi soggetti, sempre in copia conoscenza a tutte le parti coinvolte, entro 2 giorni lavorativi prima dell'inizio del mese di validità della procedura.

Il Trasportatore utilizzerà la nuova procedura di allocazione per il calcolo dei dati provvisori, di cui al paragrafo 9.4.3, entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento dell'approvazione da parte di tutte le altre Parti interessate.

Qualora entro la chiusura della contabilità definitiva del Gas del primo mese di applicazione della stessa il Trasportatore non abbia inviato alcuna comunicazione relativamente alla procedura di allocazione, la stessa deve intendersi come accettata ed implementata.

Nel caso in cui su un Punto di Riconsegna su RR non interconnesso a reti di distribuzione entri un nuovo Utente, la procedura di allocazione sarà efficace dal momento dell'ingresso del nuovo entrante sul Punto di Riconsegna su RR considerato ed avrà una durata minima mensile (ad esclusione del primo mese di applicazione); invece, nel caso di modifica di una procedura preesistente, la nuova procedura avrà efficacia a partire dal 1° giorno del primo mese di applicazione ed avrà una durata minima mensile.



⁴ Fatta eccezione a quanto previsto nel sottoparagrafo 7.2.3 in relazione al trasferimento di capacità.

9.5.5.7 Procedura Value

Qualora la procedura di allocazione preveda una ripartizione dei volumi che contempli il metodo "Value" descritto nell'Allegato 9A, all'interno della documentazione fornita dovrà essere indicato il tipo di profilatura da applicarsi al Value tra quelle indicate nell'Allegato 9A.6, l'Utente compensatore e l'incaricato di trasmettere mensilmente⁵ al Trasportatore i quantitativi misurati/stimati e relativi ai singoli Utenti.

9.5.5.8 Mancato accordo tra gli Utenti

Nel caso in cui gli Utenti non forniscano al Trasportatore la procedura di allocazione entro il giorno 25 del mese di applicazione della stessa, o questa risulti incompleta, il Trasportatore provvederà ad allocare i volumi con il metodo *pro quota* sulla capacità di trasporto conferita.

9.5.5.9 Allocazioni definitive

Le allocazioni definitive verranno inviate dal Trasportatore agli Utenti entro il giorno 28 del mese successivo a quello di applicazione dell'allocazione.

Nel caso di procedure di allocazione che contemplano il metodo "Value", la Parte incaricata dovrà inviare al Trasportatore, via e-mail ed entro il 5° giorno lavorativo e comunque non oltre il giorno 9 del mese successivo a quello di applicazione dell'allocazione, il valore "Value"; tale comunicazione dovrà inoltre essere in copia a tutti gli Utenti coinvolti all'interno dell'Accordo. Il mancato rispetto di tale scadenza implicherà l'attribuzione alla quota "Value" di un valore pari a zero.

Per uno schema riassuntivo delle attività, delle tempistiche e delle modalità per lo scambio delle informazioni tra Trasportatore ed Utenti relativamente alle procedure di allocazione ai Punti di Riconsegna su RR non interconnessi a reti di distribuzione, si rimanda all'Allegato 4A del capitolo "Procedure di coordinamento informativo".

9.5.5.10 Le regole di allocazione ai Punti di Riconsegna su RR interconnessi a reti di distribuzione

Per i Punti di Riconsegna su RR interconnessi a reti di distribuzione ("city-gate"), SGI, ai sensi di quanto previsto dal TISG riceve dal Gestore del SII:

a) L'elenco degli Utenti della distribuzione (UDD) attivi sul city-gate (e dei relativi UDB), aventi mercato a valle del Punto di Riconsegna della rete di trasporto;



⁵ Il modulo per l'invio mensile del Value è disponibile sul sito Internet del Trasportatore.

b) I dati aggregati misurati e profilati entro il termine di cui al TISG, articolo 28, comma 28.6, lettera a), distinti per singolo UDD, relativi alla sessione di bilanciamento del mese M-1.

In applicazione delle disposizioni previste dal TISG, ai fini del bilancio definitivo, il Gestore del SII ha la facoltà di rettificare i dati trasmessi entro il termine di cui al TISG, articolo 28, comma 28.6, lettera c).

In corrispondenza dei punti di riconsegna per i quali il SII abbia messo a disposizione le informazioni previste dal TISG, SGI provvede di:

- individuare il quantitativo di Gas da allocare giornalmente ad ogni UDD sulla base dei dati resi disponibili dal Gestore del SII;
- II. determinare l'allocazione giornaliera degli Utenti presso ciascun city-gate partendo dai dati di cui alla precedente lettera b)

9.5.5.11 Modalità di allocazione definitiva del gas in caso di incompleta "mappatura" della catena commerciale

Qualora si verifichi il caso di matrici di corrispondenza delle filiere commerciali non chiuse, i prelievi relativi all'Utente della distribuzione per il quale non sia stata completata la filiera commerciale saranno attribuiti, direttamente dal gestore del SII, al Fornitore transitorio del Servizio di Default Trasporto, individuato ai sensi della Delibera 249/2012 e della Delibera 361/2013

Ai prelievi attribuiti al Fornitore transitorio del Servizio di Default Trasporto saranno applicati i corrispettivi con le modalità previste dalla normativa sopra richiamata.

9.5.5.12 Allocazioni definitive

Le allocazioni definitive verranno inviate dal Trasportatore agli Utenti entro il giorno 28 del mese successivo a quello di applicazione dell'allocazione e nella seconda versione entro la metà del secondo mese successivo a quello a cui i dati si riferiscono, come specificato al par. 9.4.4.

Per uno schema riassuntivo delle attività, delle tempistiche e delle modalità per lo scambio delle informazioni relativamente alle procedure di allocazione ai Punti di Riconsegna su RR interconnessi a reti di distribuzione, si rimanda all'Allegato 4A del capitolo "Procedure di coordinamento informativo".



9.6 CORRISPETTIVO DI SCOSTAMENTO

Nel caso in cui si verifichi uno scostamento dell'Utente in un Punto di Riconsegna su RR direttamente allacciato superiore al 10 per cento, il Trasportatore applica un corrispettivo pari 1,1 volte l'ammontare annuale del corrispettivo unitario di capacità nel Punto di Riconsegna su RR in cui avviene lo scostamento, moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel mese superiore al 10 per cento.

L'ammontare massimo dei corrispettivi di scostamento applicati ad un Utente presso un punto di riconsegna, con riferimento all'interno anno termico, non può essere superiore a 1,1 volte l'ammontare annuale del corrispettivo unitario di capacità nei punti di riconsegna in cui avviene lo scostamento, moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel medesimo punto nel corso dell'anno termico.

Alle capacità conferite sui punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione ai sensi della delibera 147/2019/R/GAS e ss.mm.ii non si applicano i corrispettivi di scostamento.

Il corrispettivo di cui sopra non è dovuto nel caso di uno scostamento in un Punto di Riconsegna su RR, conseguente alla fornitura di gas naturale a carri bombolai, relativamente alla quota di capacità effettivamente utilizzata per la fornitura alternativa, nei casi di riduzione o sospensione del servizio di trasporto o di distribuzione per:

- interventi manutentivi e potenziamenti del sistema;
- interventi sulle reti causati da opere di terzi;
- interventi sulle reti di trasporto legati a emergenze di servizio di cui al paragrafo 20.2;
- interventi sulle reti di distribuzione riconducibili ad emergenze di servizio, definite analogamente al sottoparagrafo 20.2;
- altri interventi effettuati dal Trasportatore per esigenze del sistema.

Ai fini di tale esenzione, l'Utente deve inviare al Trasportatore, anticipata via fax e/o e-mail, entro e non oltre il 5° giorno lavorativo del mese M+1, la richiesta (in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio) attestante il diritto all'esenzione per la fornitura a carri bombolai nel giorno o nei giorni interessati dallo scostamento, e contenente le seguenti informazioni:

- il Punto di Riconsegna su RR interessato dalla fornitura di gas naturale a carri bombolai;
- per tale Punto di Riconsegna su RR e per ciascuno dei giorni interessati dallo scostamento, il volume giornaliero (espresso in Sm³/g) attribuito alla fornitura alternativa;



 la tipologia dell'intervento tra quelle individuate al paragrafo precedente, nonché la data e il luogo di prestazione del servizio sostitutivo. Nel caso in cui il servizio sostitutivo sia prestato per riduzione o sospensione del servizio di distribuzione, tale documentazione viene rilasciata dall'Impresa di Distribuzione.

La richiesta di esenzione non sarà ritenuta valida dal Trasportatore qualora:

- i dati e la documentazione di cui sopra risultino incompleti e/o non corretti;
- l'Utente non rispetti i tempi, le modalità ed i mezzi per l'invio delle informazioni richieste.

Nel caso in cui si verifichi uno scostamento fra la capacità utilizzata da un Utente e la capacità conferita al medesimo Utente su un Punto di Riconsegna termoelettrico direttamente allacciati alla rete di trasporto diversi dai Punti di Riconsegna che alimentano impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione, SGI applicherà un corrispettivo pari a 1,1 volte l'ammontare del corrispettivo unitario giornaliero di capacità nel punto di riconsegna in cui avviene lo scostamento, moltiplicato per lo scostamento registrato nel giorno al massimo scostamento registrato nel giorno (non tenendo conto della tolleranza del 10 per cento) un corrispettivo pari a 1,1 volte il prodotto tra l'ammontare del corrispettivo unitario di capacità annuale presso il Punto in oggetto, riproporzionato su base giornaliera e il coefficiente moltiplicativo di cui alla Delibera 512/17.

Nel caso in cui si verifichi uno scostamento fra la capacità utilizzata da un Utente e la capacità conferita al medesimo Utente su un Punto di Riconsegna, direttamente allacciato alla rete di trasporto, che alimenta un impianto di distribuzione gas per autotrazione (impianto di autotrazione), SGI applicherà, conformemente a quanto previsto dalla Delibera 487/2017, per i primi 90 giorni dell'anno termico, anche non consecutivi, in cui si verifichi tale scostamento, un corrispettivo pari al corrispettivo di capacità annuale del Punto di Riconsegna, riproporzionato su base giornaliera, moltiplicato per la quota di scostamento giornaliero inferiore o uguale al 50% della capacità conferita. In caso di scostamenti eccedenti il limite del 50%, si applicherà, al massimo scostamento registrato all'interno del mese, il corrispettivo di cui all'art. 17.9 della Deliberazione 137/02.

La riduzione si applica per i primi 90 giorni dell'anno termico, anche non consecutivi, in cui si verifichi tale scostamento e si applica al singolo impianto di autotrazione; nel caso di cambio di fornitura, all'Utente del Bilanciamento che subentra nella fornitura e ne dà informazione al Trasportatore attraverso l'apposita modulistica presente sul



_

⁶ Per corrispettivo unitario di capacità giornaliero si intende il corrispettivo di capacità annuo per i punti di uscita della rete di trasporto (CPU) riproporzionato su base giornaliera e moltiplicato per il coefficiente moltiplicativo di cui all'allegato A alla delibera 139/2023/R/gas, tabella 6

proprio sito internet, verrà applicata la riduzione dei corrispettivi di scostamento per i giorni residui rispetto ai 90 complessivi all'interno dell'anno termico.

ALLEGATO 11A

SPECIFICA TECNICA SULLE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE E SULLA PRESENZA DI ALTRI COMPONENTI NEL GAS NATURALE E NEL BIOMETANO

11A.1 COMPONENTI DEL PCS	2
11A.2 PARAMETRI DI CONTROLLO DELLA QUALITA'	
11A.3 ALTRE PROPRIETA'	
11A.4 RIFERIMENTI NORMATIVI	
11A.5 CONDIZIONI DI RIFERIMENTO	
11A.6 CASI PARTICOLARI	

11A.1 COMPONENTI DEL PCS

Di seguito vengono elencate le componenti del Gas Naturale utilizzate ai fini della misura del PCS.

Componente	Valori di	Unità di
Componente	accettabilità	misura
Metano	(*)	
Etano	(*)	
Propano	(*)	
Iso-butano	(*)	
Normal-butano	(*)	
Iso-pentano	(*)	
Normal-pentano	(*)	
Esani e superiori	(*)	
Azoto	(*)	
Ossigeno	≤ 0,6	% mol
Anidride Carbonica	≤ 2,5	% mol
Idrogeno	≤ 2	% Vol

^(*) per tali componenti i valori di accettabilità sono intrinsecamente limitati dal campo di accettabilità dell'Indice di Wobbe.

Società Gasdotti Italia S.P.A.

11A.2 PARAMETRI DI CONTROLLO DELLA QUALITA'

Parametri	Valori di	Unità di
Farametri	accettabilità	misura
Solfuro di idrogeno	≤ 5	mg/ Sm3
Zolfo da mercaptani (a)	≤ 6	mg/ Sm3
Zolfo Totale (a)	≤ 20	mg/ Sm3
Potere Calorifico	34,95 ÷ 45,28	MJ/Sm3
Superiore		WO/OTTO
Indice di Wobbe	47,31 ÷ 52,33 <u>53</u>	MJ/Sm3
Densità relativa	0,555 ÷ 0,7	
Punto di Rugiada	≤ -5	°C
dell'acqua (b)		
Punto di Rugiada degli	≤ 0	°C
idrocarburi (c)		C
Temperatura max	< 50	°C
Temperatura min	> 3	°C

- a) Escluso lo zolfo da odorizzante.b) Alla pressione di 7.000 kPa relativi.
- c) Nel campo di pressione 100 ÷7.000 kPa relativi.

Per rendere sicura l'accettazione in rete del biometano, di seguito si riportano gli ulteriori limiti per alcuni composti/elementi, che hanno effetti negativi sulle infrastrutture di trasporto e sulle apparecchiature di utilizzo, nonché sulla salute e sull'ambiente:

Parametri	Valori di accettabilità	Unità di misura
Ossido di Carbonio (CO)	≤ 0,1	% mol
Silicio totale volatile	0,3 ÷ 1	mg/Sm3
Ammoniaca (NH3)	≤ 10	mg/Sm3
Idrogeno (H2)	≤ 1	% Vol.
Fluoro (F)	< 3	mg/Sm3
Cloro (Cl)	< 1	mg/Sm3

Inoltre in conformità alla legislazione vigente, per consentire l'immissione di biometano nella rete di trasporto, lo stesso deve essere odorizzabile secondo la norma UNI 7133 e non deve presentare condizioni tali da annullare o coprire l'effetto delle sostanze odorizzanti caratteristiche.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla legislazione e normativa tecnica vigente ed in particolare al rapporto tecnico UNI/TR 11537.

11A.3 ALTRE PROPRIETA'

- Il Gas, alle condizioni di esercizio, non deve contenere tracce dei componenti di seguito elencati:
 - a) acqua ed idrocarburi in forma liquida;
 - b) particolato solido in quantità tale da recare danni ai materiali utilizzati nel trasporto del Gas;
 - c) altri elementi che potrebbero avere effetti sulla sicurezza o integrità del sistema di trasporto.



11A.4 RIFERIMENTI NORMATIVI

- CNR-UNI 10003 "Sistema internazionale di unità (SI)"
- Legge 6 dicembre 1971 n.1083 Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile
- Decreto Ministeriale 17 Aprile 2008 Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8
- UNI EN 437 "Gas di prova Pressioni di prova Categorie di apparecchi"
- UNI EN ISO 6974 Gas naturale Determinazione della composizione con un'incertezza definita per mezzo di gascromatografia
- UNI EN ISO 6976 Gas naturale Calcolo del potere calorifico, della densità relativa e dell'indice di Wobbe, partendo dalla composizione
- UNI EN ISO 13443 Gas naturale Condizioni di riferimento normalizzate
- UNI EN ISO 13686 Gas naturale Designazione della qualità
- UNI EN ISO 18453 Gas naturale Correlazione tra il contenuto di acqua e il punto di rugiada dell'acqua
- UNI EN ISO 19739 Gas naturale Determinazione dei composti solforosi per gascromatografia
- Decreto 22 Dicembre 2000 "Individuazione della Rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell'Art.9 del Decreto Legislativo 23 Maggio 2000, n°164".
- Decreto 19 Febbraio 2007 "Approvazione della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare" e s.m.i.
- Rapporto tecnico UNI/TR 11537 Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale
- UNI 7133 Odorizzazione di gas per uso domestico ed usi similari
- Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 Maggio 2018, Aggiornamento della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare e s.m.i.
- Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 3 Giugno 2022, Aggiornamento al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 maggio 2018, recante: "Regola tecnica sulle caratteristiche chimico fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile".

11A.5 CONDIZIONI DI RIFERIMENTO

• Le condizioni di riferimento dell'unità di volume qui adottate sono quelle standard, ovvero (vedere ISO 13443):



Pressione Temperatura 101,325 kPa 288,15 K (= 15°C)

• Per la determinazione del Potere Calorifico Superiore e dell'Indice di Wobbe si assume il seguente riferimento entalpico:

288,15 K (= 15°C); 101,325 kPa

11A.6 CASI PARTICOLARI

- Nei casi di Punti di consegna relativi a produzioni nazionali non compatibili con la Specifica di Qualità di cui al presente Allegato, il Trasportatore accetta l'immissione di Gas con composizione difforme dalla Specifica di Qualità qualora siano verificate le seguenti condizioni:
 - siano realizzabili condizioni di miscelazione tali da ottenere un Gas miscelato che rientri nella Specifica di Qualità;
 - tali condizioni di miscelazione sussistano nel tempo.
- Il soggetto richiedente è tenuto a fornire al Trasportatore così come indicato al paragrafo dell'Allegato 6A.2 le caratteristiche chimico fisiche del Gas immesso presso tale Punto, così da consentire al Trasportatore di definire e comunicare all'Utente il campo di variabilità dei parametri di qualità presso tale Punto di consegna: tale campo di variabilità individua i limiti di massima variazione dei parametri per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui al paragrafo 18.1.2.2 del capitolo "Responsabilità delle Parti".
- L'accettazione di immissioni di Gas presso tali Punti di consegna relativi a produzioni nazionali con composizione difforme dalla Specifica di Qualità verrà sospesa nei periodi in cui:
 - la composizione del Gas da miscelare sia peggiorativamente difforme da quella definita;
 - il Gas in transito nel tratto di rete in cui si immette l'allacciamento non sia disponibile nelle quantità necessarie alla miscelazione.



RESPONSABILITA' DELLE PARTI

18.1 INADEMPIENZE CONTRATTUALI	2
18.1.1 Inadempienza del Trasportatore	2
18.1.1.1 Specifiche di pressione	2
18.1.1.2 Specifiche di qualità	2
18.1.1.3 Mancata erogazione della prestazione	3
18.1.2 Inadempienza dell'Utente	3
18.1.2.1 Specifiche di pressione	3
18.1.2.2 Specifiche di qualità	
18.1.3 Conformità del Gas con le specifiche di qualità/pressione	
18.1.4 Gestione e manutenzione delle stazioni di misura	4
18.2 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'	5
18.2.1 Dolo/colpa grave	
18.2.2 Esclusione di responsabilità	
18.3 RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO	5
18.3.1 Cause di risoluzione anticipata da parte del Trasportatore	
18.3.2 Importi maturati	
18.3.3 Risoluzione da parte dell'Utente	7
18.3.4 Sospensione del servizio	
18.4 FORZA MAGGIORE	
18.4.1 Definizione	
18.4.2 Cause	
18.4.3 Effetti	
18.4.4 Notifica	
18.4.5 Impatto sui corrispettivi di trasporto	
·	
18.5 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	
18.5.1 Competenze dell'Autorità	
18.5.2 Disposizioni transitorie	
18.5.2.1 Esame preventivo	
18.5.2.2 Risoluzione giudiziale	
18.5.2.3 Applicazione	
18.6 CESSIONE DEL CONTRATTO	. 11
18.7 LEGGE APPLICABILE	. 11

18.1 INADEMPIENZE CONTRATTUALI

18.1.1 Inadempienza del Trasportatore

18.1.1.1 Specifiche di pressione

Qualora il Gas reso disponibile dal Trasportatore all'Utente presso un qualunque Punto di Riconsegna risulti non conforme alle specifiche di pressione previste nel Codice di Rete, l'Utente, in assenza di tempestiva comunicazione da parte del Trasportatore, ne darà tempestiva comunicazione al Trasportatore e, fermo restando l'obbligo di pagamento della tariffa di trasporto (ad eccezione dei casi in cui trova applicazione il successivo paragrafo 18.1.1.3) avrà diritto ad ottenere da quest'ultimo, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso di tutti i costi ed oneri sostenuti in dipendenza del mancato rispetto delle specifiche di pressione, nei limiti di quanto indicato al paragrafo 18.2.

Ai fini del presente paragrafo, il Trasportatore non sarà considerato inadempiente qualora da uno o più Punti di Riconsegna siano prelevati quantitativi superiori alla portata massima conferita dal Trasportatore all'Utente per gli stessi Punti di Riconsegna.

18.1.1.2 Specifiche di qualità

Qualora il Gas reso disponibile dal Trasportatore all'Utente presso un qualunque Punto di Riconsegna risulti non conforme alla Specifica di Qualità prevista nel Codice di Rete, l'Utente, in assenza di tempestiva comunicazione da parte del Trasportatore, ne darà tempestiva comunicazione al Trasportatore ed avrà il diritto di rifiutare il prelievo di tale Gas; inoltre, fermo restando l'obbligo di pagamento della tariffa di trasporto (ad eccezione dei casi in cui trova applicazione il successivo paragrafo 18.1.1.3) l'Utente avrà diritto ad ottenere dal Trasportatore, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso di tutti i costi ed oneri sostenuti in dipendenza del mancato rispetto della Specifica di Qualità, nei limiti di quanto indicato al paragrafo 18.2, fermo restando il diritto del Trasportatore di rivalersi sull'Utente che ha consegnato o fatto consegnare il Gas fuori specifica che ha determinato i costi ed oneri sopra menzionati.

18.1.1.3 Mancata erogazione della prestazione

Ad eccezione dei casi di Forza Maggiore, qualora il Trasportatore non effettui la prestazione - avente per oggetto il servizio di trasporto di Gas - posta a proprio carico dal Contratto di Trasporto ed in conseguenza di tale comportamento risulti impossibile il prelievo di Gas da parte dell'Utente, l'Utente stesso, per il periodo in cui è sospesa la prestazione, sarà sollevato da ogni obbligo connesso al pagamento del corrispettivo di capacità ed avrà diritto ad ottenere dal Trasportatore, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso di tutti i costi ed oneri sostenuti in dipendenza della mancata prestazione, nei limiti di quanto indicato al successivo paragrafo 18.2.

18.1.2 Inadempienza dell'Utente

18.1.2.1 Specifiche di pressione

Qualora il Gas consegnato o fatto consegnare dall'Utente al Trasportatore presso un qualunque PCT risulti non conforme, per qualsiasi ragione, alle specifiche di pressione previste nel Codice di Rete, il Trasportatore, in assenza di tempestiva comunicazione da parte dell'Utente, ne darà tempestiva comunicazione all'Utente e, oltre ad essere sollevato dall'obbligo di trasportare i quantitativi di Gas programmati dall'Utente al Punto di Consegna per il periodo in oggetto nella misura in cui tale trasporto non sia consentito dall'effettiva pressione di consegna, avrà diritto a ridurre l'immissione del Gas in oggetto fino all'ottenimento del ripristino dei valori compresi nelle specifiche di pressione di cui al presente documento.

Rimane altresì inteso che tutti i costi ed oneri, propriamente documentati, sostenuti dal Trasportatore in dipendenza del mancato rispetto delle specifiche di pressione, saranno a carico ed onere dell'Utente, fermo restando l'obbligo di pagamento della tariffa di trasporto da parte dell'Utente stesso.

18.1.2.2 Specifiche di qualità

Qualora il Gas consegnato o fatto consegnare dall'Utente al Trasportatore presso un qualunque Punto di Consegna risulti non conforme, per qualsiasi ragione, alla Specifica di Qualità prevista nel Codice di Rete, il Trasportatore, in assenza di tempestiva comunicazione da parte dell'Utente, ne darà tempestiva comunicazione all'Utente, all'operatore di monte responsabile dell'immissione del Gas Naturale fuori specifica ed all'Autorità, ed avrà il diritto di rifiutare l'immissione in rete di tale Gas.



Il Trasportatore può continuare ad accettare l'immissione ai PCT di Gas Naturale per il quale sia stata rilevata un'oscillazione di uno o più parametri di qualità del Gas al di fuori della Specifica di Qualità, ove sia possibile assorbire tale variazione (ad esempio, modificando opportunamente gli assetti della rete di trasporto in attesa dell'esaurirsi del transitorio del fuori specifica).

Il Trasportatore effettua l'intercettazione del Gas fuori specifica nel rispetto delle leggi vigenti in materia e solo dopo avere svolto nei minimi tempi tecnici possibili un'adeguata analisi del fuori specifica ed una volta che siano stati utilizzati tutti gli strumenti di flessibilità a sua disposizione per garantire il bilanciamento qualiquantitativo della rete di trasporto.

Rimane altresì inteso che tutti i costi ed oneri, propriamente documentati, sostenuti dal Trasportatore in dipendenza del mancato rispetto della Specifica di Qualità, saranno a carico ed onere dell'Utente, fermo restando l'obbligo di pagamento della tariffa di trasporto da parte dell'Utente stesso.

18.1.3 Conformità del Gas con le specifiche di qualità/pressione

Nel caso in cui la proprietà dell'impianto in cui vengono rilevati i dati in base ai quali, ai sensi del Codice di Rete, viene effettuata la verifica di conformità del Gas con le specifiche di qualità/pressione:

- a) sia del Trasportatore, quest'ultimo sarà responsabile della correttezza degli stessi; o
- b) non sia del Trasportatore, i dati in oggetto saranno comunicati o fatti comunicare a quest'ultimo dall'Utente, il quale sarà responsabile sia della tempestività della comunicazione sia della correttezza degli stessi.

18.1.4 Gestione e manutenzione delle stazioni di misura

Il Trasportatore non assume alcuna responsabilità in relazione alla corretta e regolare gestione e manutenzione delle stazioni di misura, qualora le stesse non siano di sua proprietà.

Nel caso di apparecchiature di misura non di proprietà del Trasportatore e in stato di avaria, verranno applicate le disposizioni di cui al precedente capitolo 10: "Misura del Gas".

.



18.2 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

18.2.1 Dolo/colpa grave

La responsabilità di ciascuna Parte nei confronti dell'altra per qualsiasi danno derivante, o comunque connesso, alla esecuzione o alla mancata, parziale o ritardata esecuzione dei propri obblighi in forza della sottoscrizione del Contratto di Trasporto, comprese le eventuali perdite di Gas, è espressamente limitata ai soli casi di dolo e/o colpa grave.

18.2.2 Esclusione di responsabilità

Fatti salvi i casi di dolo e/o colpa grave di cui al precedente paragrafo 18.2.1, si conviene di escludere esplicitamente ogni e qualsiasi responsabilità di una Parte nei confronti dell'altra per:

- danni indiretti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, interruzione di contratti dell'Utente con propri clienti e/o fornitori o eventuali corrispettivi, esborsi, risarcimenti o pagamenti a qualunque titolo cui la parte sia obbligata in dipendenza dei propri contratti o rapporti con clienti e/o fornitori e/o terzi e/o competenti autorità:
- lucro cessante quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, perdita di profitto o reddito per l'Utente;
- danno non patrimoniale quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il danno d'immagine

Ciascuna Parte resta espressamente manlevata da parte dell'altra da eventuali richieste risarcitorie formulate, a qualunque titolo, da terzi.

18.3 RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

18.3.1 Cause di risoluzione anticipata da parte del Trasportatore

a) Il Contratto di Trasporto, oltre che per le cause previste dalla legge, può essere risolto in via anticipata dal Trasportatore mediante invio di comunicazione scritta all'Utente, ai sensi dell'Articolo 1456 del Codice Civile, con copia per conoscenza all'Autorità, nei seguenti casi:



- i. l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento, da parte dell'Utente, di importi maturati a qualsiasi titolo a favore del Trasportatore in dipendenza dell'esecuzione del Contratto di Trasporto e riferiti anche ad una sola fattura, darà diritto al Trasportatore, fatto salvo ogni altro rimedio previsto dalla legge, dal Codice di Rete e dal Contratto di Trasporto, di risolvere in via anticipata il Contratto di Trasporto stesso; e/o
- ii. il prolungato utilizzo improprio del sistema informativo da parte dell'Utente, che risulti di grave pregiudizio alla corretta funzionalità del sistema stesso, costituirà motivo di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto, con obbligo di risarcimento di tutti i danni causati al Trasportatore e agli altri Utenti.
- b) Il Contratto si intenderà altresì risolto di diritto qualora l'Utente cessi di soddisfare, per qualunque motivo, uno o più dei requisiti per l'accesso al sistema, così come indicati nel capitolo "Conferimento di capacità di trasporto", e non sia in grado di provvedere al ripristino di tale requisito nel termine di sette giorni; il soggetto in esame perderà la qualifica di Utente e con essa la possibilità di accedere al servizio di trasporto sulla rete di metanodotti gestita dal Trasportatore;
- c) La risoluzione dell'Accordo di Metering di cui al Capitolo 10, pur non costituendo causa di risoluzione del Contratto di Trasporto, comporta l'inefficacia parziale e sopravvenuta del Contratto di Trasporto limitatamente al Punto / ai Punti interessato/i.
- d) Si conviene espressamente che è attribuita al Trasportatore la facoltà di recedere dal Contratto senza la prestazione di alcun corrispettivo al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi:
 - i. l'assoggettamento dell'Utente ad una qualsiasi procedura concorsuale, sia essa giudiziale, amministrativa o volontaria, costituirà titolo per la risoluzione contrattuale da parte del Trasportatore, fatto salvo il subentro nel Contratto di Trasporto da parte dell'organo concorsuale ai sensi di legge.
 - ii. cessazione dell'effettiva attività dell'Utente.

18.3.2 Importi maturati

In tutti i casi di risoluzione/recesso previsti nei precedenti punti a), b), c), l'Utente interessato sarà comunque tenuto a corrispondere al Trasportatore, oltre agli importi effettivamente maturati, a qualunque titolo, fino alla data di risoluzione/recesso del Contratto di Trasporto, una somma risultante



dall'attualizzazione - alla data della risoluzione e al tasso di attualizzazione pari al tasso di rendimento medio annuo dei Buoni del Tesoro decennali dell'ultimo anno disponibile, aumentato dello 0,75% - degli importi rappresentativi del corrispettivo di capacità dovuto dall'Utente per il periodo tra la data della risoluzione anticipata e la data di naturale scadenza del Contratto di Trasporto. Va esclusa dal calcolo dell'ammontare di cui sopra la parte del corrispettivo di capacità eventualmente coperta da garanzia finanziaria, così come previsto nei requisiti per l'accesso di cui al capitolo "Conferimento di capacità di trasporto".

18.3.3 Risoluzione da parte dell'Utente

Nel caso di eventi che impediscano all'Utente di immettere Gas nella rete di metanodotti gestita dal Trasportatore o prelevarlo dalla stessa per un periodo consecutivo superiore a 6 mesi a partire dalla data di sopravvenienza dell'evento stesso, l'Utente avrà diritto, mediante invio di comunicazione scritta al Trasportatore nella quale risulti oggettiva evidenza dell'evento sopra menzionato, di richiedere la risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto, in relazione alle prestazioni rese impossibili dall'evento in oggetto, fatto salvo quanto previsto nel precedente paragrafo 18.3.2. Qualora la capacità di cui al Contratto risolto sia conferita dal Trasportatore – in tutto o in parte - ad un altro Utente, l'importo relativo al corrispettivo di tale capacità conferita verrà accreditato all'Utente interessato dalla risoluzione.

18.3.4 Sospensione del servizio

In tutti i casi di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto, il Trasportatore attiverà un'apposita procedura di sospensione del servizio.

18.4 FORZA MAGGIORE

18.4.1 Definizione

Per forza maggiore si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza non imputabile alla Parte che la invoca ("Parte Interessata"), al di fuori del controllo delle Parti, e che non poteva essere previsto e/o evitato usando con continuità la dovuta diligenza di un Operatore Prudente e Ragionevole ed a costi ragionevoli, avente l'effetto di rendere impossibile o illegittimo, in tutto o in parte, l'adempimento degli obblighi della Parte Interessata, ma esclusivamente quando



tale evento o circostanza colpisca la rete di metanodotti gestita dal Trasportatore (qui di seguito "Forza Maggiore" o "evento di Forza Maggiore")

18.4.2 Cause

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ed a condizione che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo precedente, costituiscono cause di Forza Maggiore:

- guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse, attacchi informatici;
- fenomeni naturali avversi compresi fulmini, terremoti, frane, incendi e inondazioni;
- esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- scioperi, serrate ed ogni altra forma di agitazione a carattere industriale, ad esclusione dei casi di conflittualità aziendale, dichiarati in occasioni diverse dalla contrattazione collettiva, che riguardano direttamente il Trasportatore o l'Utente;
- ritardato o mancato ottenimento, da parte del Trasportatore, dei necessari permessi e/o concessioni da parte delle competenti autorità per quanto concerne la posa di tubazioni e l'esercizio delle infrastrutture di trasporto, nonché delle eventuali occupazioni d'urgenza e asservimenti coattivi richiesti alle competenti autorità e revoca dei suddetti permessi e/o concessioni, qualora ciò non sia determinato da comportamento doloso, negligente o omissivo da parte del Trasportatore;
- atti, dinieghi, o silenzio non comportante assenso delle autorità competenti che non siano determinati dal comportamento doloso, negligente o omissivo della Parte Interessata cui si riferiscono;
- vizi, avarie o cedimenti degli impianti, equipaggiamenti o installazioni, destinati al trasporto del Gas sulla rete di metanodotti gestita dal Trasportatore, che il Trasportatore non avrebbe potuto prevenire usando un adeguato livello di diligenza.

Le Parti convengono espressamente che non costituisce causa di Forza Maggiore qualunque evento si sia verificato al di fuori della rete di metanodotti gestita dal Trasportatore.



18.4.3 Effetti

La Parte Interessata sarà sollevata da ogni responsabilità circa il mancato adempimento dagli impegni previsti nel Contratto di Trasporto, nonché per qualsiasi danno o perdita sopportata dall'altra Parte, nella misura in cui gli stessi siano affetti da causa di Forza Maggiore e per il periodo in cui sussista tale causa.

Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore, la Parte Interessata dovrà comunque adoperarsi, per quanto nelle proprie possibilità, per limitare gli effetti negativi dell'evento al fine di consentire, nel più breve tempo possibile, la ripresa della normale esecuzione dei propri adempimenti contrattuali.

L'impossibilità di una Parte ad adempiere al proprio obbligo di pagamento non è considerata Forza Maggiore.

18.4.4 Notifica

La Parte Interessata sarà tenuta a notificare all'altra Parte, in maniera tempestiva:

- i. il verificarsi dell'evento che rende impossibile l'adempimento, totale o parziale, delle obbligazioni a proprio carico dedotte in Contratto, fornendo una chiara indicazione circa la natura dell'evento stesso ed indicando altresì, qualora fosse possibile effettuare una stima ragionevole, il tempo che potrebbe essere necessario per porvi rimedio;
- ii. lo sviluppo dell'evento, fornendo un regolare aggiornamento circa la durata prevista;
- iii. l'intervenuta cessazione dell'evento di Forza Maggiore.

18.4.5 Impatto sui corrispettivi di trasporto

In presenza di una causa di Forza Maggiore, e per tutto il tempo in cui tale causa sussiste, il corrispettivo di capacità a carico dell'Utente verrà applicato:

- pro rata temporis, nel caso di interruzione totale della prestazione di trasporto;
- in proporzione alla riduzione effettiva delle quantità di Gas riconsegnate all'Utente ai Punti di Riconsegna, nel caso di riduzione parziale delle prestazioni di trasporto.



18.5 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

18.5.1 Competenze dell'Autorità

Ai sensi di quanto previsto all'Articolo 18 della Delibera n°137/02, in caso di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del Contratto di Trasporto e fino all'adozione del regolamento di cui all'Articolo 2.24, lettera b), della Legge 14 novembre 1995, n°481, le parti ricorrono all'Autorità per l'attivazione di una procedura di arbitrato, secondo le modalità dalla stessa definite con proprio regolamento.

18.5.2 Disposizioni transitorie

Fino al momento dell'emanazione, da parte dell'Autorità, del regolamento con cui verranno definite le modalità per l'attivazione di una procedura di arbitrato, le eventuali controversie saranno disciplinate in base alle procedure di seguito indicate.

18.5.2.1 Esame preventivo

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra Trasportatore ed Utente in relazione all'interpretazione ed all'applicazione del Contratto di trasporto, salvo i casi che a giudizio di una delle parti richiedano il ricorso a misure cautelari e d'urgenza, verranno sottoposte, ad iniziativa di ciascuna parte e previo formale avviso inviato all'altra, al preventivo esame congiunto di soggetti a tale scopo nominati dalle parti stesse ed individuati tra dirigenti di primo livello, nel tentativo di addivenire ad un accordo soddisfacente.

18.5.2.2 Risoluzione giudiziale

Nel caso in cui tale tentativo di composizione non sortisca esito positivo nel termine di sessanta giorni dalla data dell'avviso di cui al precedente punto 18.5.2.1 - e fatte salve le competenze in materia di risoluzione delle controversie attribuite all'Autorità di regolazione energia reti e ambiente dalla legge ed ai sensi dell'Articolo 18 della Delibera n° 137/02 dell'Autorità - ciascuna delle parti avrà facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria per la risoluzione della controversia.

Per tale ipotesi le parti attribuiscono la competenza esclusiva al Foro di Milano.



18.5.2.3 Applicazione

La presente disposizione si applicherà anche a tutti i rapporti in essere con gli Utenti alla data di entrata in vigore del presente Codice di Rete, che discendano da contratti di trasporto sottoscritti con il Trasportatore anche precedentemente a tale data.

18.5.2.4 Arbitrato tecnico

Tutte le controversie di natura tecnica, che non siano risolte in via amichevole entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal momento in cui una Parte abbia comunicato all'altra l'esistenza della controversia, saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento Nazionale di Arbitrato della Camera Arbitrale di Milano da un arbitro unico, che sarà nominato, procederà e deciderà in conformità a detto regolamento. L'Arbitro dovrà avere adeguate competenze tecniche nel settore del Gas e più specificamente con riguardo al trasporto, scarico, rigassificazione, stoccaggio e vendita di Gas. L'arbitrato sarà tenuto in lingua italiana. Sede dell'arbitrato sarà Milano. L'arbitro deciderà secondo diritto in via irrituale. L'Arbitro renderà la propria decisione per iscritto, indicandone le motivazioni, entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di accettazione della nomina. La decisione dell'arbitro sarà definitiva e vincolante per le Parti. Le Parti rinunciano a qualsiasi forma di impugnazione salvo il caso di conflitto di interessi, dolo o errore manifesto dell'arbitro.

18.6 CESSIONE DEL CONTRATTO

Nessuna delle Parti potrà cedere, totalmente o parzialmente, il Contratto di Trasporto a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta dell'altra parte, che non potrà essere irragionevolmente negata qualora il terzo possegga i requisiti di idoneità previsti nel presente Codice di Rete.

L'autorizzazione scritta di cui sopra non sarà necessaria qualora il cessionario sia una società controllata dal cedente o sotto il comune controllo di altra società ai sensi dell'Articolo 2359 comma 1 del Codice Civile.

18.7 LEGGE APPLICABILE

Il presente documento è regolato dalla legge italiana.





AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE

22.1 Introduzione	2
22.2 COMITATO DI CONSULTAZIONE	2
22.3 SOGGETTI TITOLATI A PRESENTARE RICHIESTE DI MODIFICA	3
22.4 REQUISITI DI RICEVIBILITA' DELLE RICHIESTE DI MODIFICA	3
22.5 PROCEDURA DI GESTIONE DELLE RICHIESTE DI MODIFICA	4
22 6 DECCEDURA DI ACCIORNAMENTO DEI CODICE DI RETE	1



22.1 INTRODUZIONE

Il Trasportatore coinvolge tutte le parti interessate nella predisposizione del Codice di Rete e nel suo aggiornamento. Questo processo contribuisce a realizzare uno dei principi fondamentali per il Trasportatore, così come descritto nel sottoparagrafo 13.2.6 del capitolo "Qualità del servizio".

In particolare, viene qui di seguito illustrata la procedura di aggiornamento del Codice di Rete precisando quali soggetti siano titolati ad avanzare richieste di modifica, quali siano i requisiti della documentazione da fornire al Trasportatore, i tempi e le modalità per la consultazione delle proposte e per l'approvazione delle stesse.

All'interno del capitolo si adotterà la seguente terminologia:

Richiesta di modifica: è la modifica al Codice, predisposta da uno dei soggetti aventi titolo ai sensi dell'articolo 4, comma 4.1 della delibera 55/09, così come riportato al paragrafo 22.3, ed avanzata al Trasportatore con richiesta di adozione

Proposta di aggiornamento: è la proposta per l'aggiornamento del Codice elaborata e sottoposta a consultazione dal Trasportatore, anche in esito alla valutazione positiva sulla richiesta di modifica.

L'impresa di Trasporto si avvale del proprio portale web per la pubblicazione della proposta di codice e delle proposte di aggiornamento, nonché per la gestione delle relative fasi di consultazione, mantenendo costantemente informate le parti interessate.

22.2 COMITATO DI CONSULTAZIONE

Il Comitato di Consultazione è un organo tecnico di consultazione, unico per tutti i codici di rete di trasporto, espressione degli interessi degli utenti e degli operatori del sistema.

La costituzione del Comitato, la sua composizione, l'organizzazione, nonché i verbali delle riunioni del Comitato sono pubblicati sul sito internet dell'Impresa Maggiore, di cui il Trasportatore fornisce un link di collegamento, nella propria pagina web.



22.3 SOGGETTI TITOLATI A PRESENTARE RICHIESTE DI MODIFICA

I soggetti titolati ad avanzare all'Impresa di Trasporto richieste di modifica sono:

- gli utenti del servizio, in forma singola o associata;
- le altre imprese (come definite nella Delibera 55/09 all'art.1, punto 1.1 a) e le associazioni di categoria delle imprese di distribuzione, limitatamente ai temi in cui le stesse siano direttamente coinvolte-;
- -le imprese di produzione e loro associazioni limitatamente ai temi in cui le stesse siano direttamente coinvolte.

22.4 REQUISITI DI RICEVIBILITA' DELLE RICHIESTE DI MODIFICA

Verranno prese in considerazione solo le richieste di modifica presentate in conformità a quanto stabilito nel presente paragrafo. In particolare, ogni proposta di aggiornamento del Codice di Rete, per essere giudicata ricevibile:

- a) deve essere presentata in forma scritta e tramite l'apposito formato presente sul sito internet del Trasportatore;
- b) deve essere anticipata via e-mail o fax;
- c) deve identificare con chiarezza il proponente (società, sede legale, ecc.) ed almeno una persona di riferimento (nominativo, numero telefonico e/o di fax, e-mail, ecc.) da contattare relativamente alla richiesta in oggetto;
- d) deve descrivere in maniera esauriente la natura della modifica;
- e) deve esplicitare –con un livello di dettaglio sufficiente- le ragioni per le quali il proponente ritiene che la modifica debba essere adottata;
- f) deve essere finalizzata a migliorare il perseguimento degli obiettivi del Codice di Rete;
- g) deve essere coerente con la normativa e la legislazione in vigore;
- h) deve indicare in maniera chiara quali parti (capitoli, paragrafi) del Codice di Rete andrebbe a modificare/abolire/influenzare;



 i) deve indicare una data proposta per l'entrata in vigore della modifica, che non potrà essere retroattiva alla data di invio.

Inoltre, è possibile allegare dell'eventuale documentazione a supporto della richiesta di modifica effettuata

Il Trasportatore provvederà ad inviare al richiedente interessato, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'anticipazione via e-mail o fax della richiesta di modifica, una "dichiarazione di ricevibilità", tramite la quale il Trasportatore comunica l'esito di tale inoltro (richiesta redatta conformemente o meno rispetto alle specifiche, eventuale necessità di chiarimenti o di integrazioni ulteriori, ecc.).

22.5 PROCEDURA DI GESTIONE DELLE RICHIESTE DI MODIFICA

Le richieste di modifica possono essere avanzate dai soggetti titolati di cui al punto 22.3 in qualsiasi momento dell'anno termico.

Entro 20 giorni dalla ricezione di una richiesta di modifica, l'Impresa di Trasporto provvede a:

- pubblicarla sul portale web per il relativo processo di consultazione; oppure
- renderla disponibile all'Autorità, unitamente ad una relazione che illustri le motivazioni sulla base delle quali l'Impresa di Trasporto stessa ha ritenuto di non sottoporla a consultazione.

Qualora l'Autorità rilevi altresì l'opportunità di sottoporre a consultazione una richiesta di modifica resa disponibile ai sensi del punto b) precedente, l'Impresa di Trasporto dovrà avviarne il relativo processo entro 15 giorni dalla data di ricevimento di apposita comunicazione da parte dell'Autorità.

22.6 PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE

La proposta per l'aggiornamento del Codice, una volta predisposta dall'impresa, anche in esito alla valutazione positiva sulla richiesta di modifica ricevuta da uno dei soggetti titolati, deve essere pubblicata dall'impresa stessa sul proprio sito web e sottoposta a consultazione, in qualsiasi momento dell'anno termico



La durata della fase di consultazione è pari a 45 giorni dalla data di pubblicazione della proposta di modifica sul sito web del Trasportatore.

Il Comitato di Consultazione rende disponibile, nell'ambito del processo di consultazione, il proprio parere al Trasportatore.

L'Impresa di Trasporto consente anche ai soggetti che non facciano parte del Comitato di consultazione di avanzare proprie osservazioni sulle proposte di aggiornamento pubblicate.

Entro 20 giorni dal termine della consultazione, l'Impresa di Trasporto rende disponibile all'Autorità la proposta di aggiornamento del codice, unitamente a:

- a) una relazione che illustri le ragioni alla base della proposta;
- b) il parere del Comitato di consultazione;
- c) le osservazioni ricevute dai soggetti non facenti parte del Comitato di consultazione;
- d) le variazioni apportate alla proposta in esito al processo di consultazione, nonché le relative motivazioni;
- e) ulteriori rilievi emersi nel corso della consultazione che l'Impresa di Trasporto ha ritenuto di non adottare, con le motivazioni correlate

Qualora le proposte di aggiornamento del Codice debbano essere predisposte dall'Impresa di Trasporto in ottemperanza a decreti, deliberazioni o altri provvedimenti emessi dalle competenti autorità che individuano i criteri generali, rimandando ai soggetti interessati la definizione delle specifiche procedure senza indicazione di un termine massimo, lo stesso deve intendersi fissato in:

- 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento per la pubblicazione della proposta di aggiornamento sul portale web;
- 30 giorni per la conclusione della fase di consultazione



Inoltre, sempre in tale evenienza, il tempo che il Trasportatore ha per rendere disponibile all'Autorità la proposta di aggiornamento del codice di rete, unitamente a quanto sopra riportato ai punti a), b), c),d),e) è ridotto a 10 giorni dal termine della fase di consultazione.

Il Trasportatore valuterà le proposte di aggiornamento del Codice di Rete in base ai seguenti criteri:

- a) coerenza delle modifiche con il contesto normativo di riferimento e con i principi del Codice di Rete;
- b) grado di miglioramento delle funzionalità del Codice di Rete;
- c) entità delle implicazioni sulla gestione operativa del sistema di Trasporto;
- d) impatto sul Trasportatore delle modifiche richieste ed i relativi tempi di adeguamento per quanto riguarda i processi, l'organizzazione ed i sistemi informativi:
- e) impatto economico in termini di benefici, costi ed eventuali investimenti.

Nel caso in cui una richiesta di modifica richieda per la sua implementazione investimenti o incrementi di costi operativi rilevanti, il Trasportatore evidenzierà nel documento che presenterà all'Autorità per l'approvazione, tali aspetti economici e le tempistiche per l'implementazione.

Il Codice di Rete aggiornato, è pubblicato dall'Autorità sul proprio sito internet ed acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

L'impresa di Trasporto provvede ad aggiornare e pubblicare il Codice di Rete sul proprio sito Internet entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'Autorità di cui al paragrafo precedente ed entro il medesimo termine provvede ad inviare agli utenti del servizio la relativa comunicazione.

